Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0399(COD)

20.5.2026

EMENDAMENTI
531 - 828

Progetto di relazione
Tsvetelina Penkova
(PE785.275v01-00)

Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, modifica dei regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abrogazione del regolamento (UE) 2022/869

Proposta di regolamento
(COM(2025)1006 – 2025/0399(COD))

Emendamento 531
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo in modo significativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.	Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo in modo significativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), ***lettere b) e c),*** della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 532
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo ***in modo significativo***. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.	Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina l'obbligo di attenuare "in modo significativo" gli effetti negativi, in quanto il termine non è chiaramente definito e potrebbe comportare incertezza giuridica e un'applicazione incoerente tra gli Stati membri. È necessaria una maggiore chiarezza giuridica per evitare inutili ritardi nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, mantenendo nel contempo efficaci garanzie di salvaguardia ambientale.

Emendamento 533
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni	Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni

previste al paragrafo 7, ***le*** autorità competenti ***effettuano un esame per valutare***:	previste al paragrafo 7, ***il promotore del progetto, nella notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, specifica alle*** autorità competenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a evitare il rischio che l'attuale formulazione possa essere interpretata come l'introduzione di un'ulteriore procedura di esame autonoma per i progetti che beneficiano dell'esenzione dalla valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 7, paragrafo 7. Il riferimento a un esame effettuato dall'autorità competente può dare luogo a duplicazioni delle verifiche ambientali, nonostante il fatto che gli impatti pertinenti siano già stati valutati a livello strategico attraverso la valutazione ambientale strategica del piano di sviluppo nazionale.

Emendamento 534
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni previste al paragrafo 7, ***le*** autorità competenti ***effettuano un esame per valutare***:	Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni previste al paragrafo 7, ***il promotore del progetto, nella notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, specifica alle*** autorità competenti:

Or. en

Emendamento 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***esame di cui al primo comma è ultimato*** entro 45 giorni dalla notifica ***del promotore del progetto di cui all'articolo 10,***	L'***autorità competente verifica l'accuratezza della dichiarazione*** entro 45 giorni dalla notifica.

paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 536
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'***esame di cui al primo comma è ultimato*** entro 45 giorni dalla notifica ***del promotore del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 5***.	L'***autorità competente verifica l'accuratezza della dichiarazione*** entro 45 giorni dalla notifica.

Or. en

Motivazione

Il promotore del progetto individua e segnala eventuali ulteriori effetti ambientali significativi nella notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, in linea con la prassi esistente. Tale chiarimento evita duplicazioni procedurali indesiderate, riduce il rischio di ritardi nella procedura di autorizzazione e garantisce la coerenza tra l'articolo 7 e l'articolo 10, preservando appieno il potere dell'autorità competente di richiedere una valutazione dell'impatto ambientale ove giustificato.

Emendamento 537
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Se il processo di esame evidenzia ***un'elevata*** probabilità che il progetto produca effetti negativi significativi non previsti di cui al paragrafo 10, le autorità competenti informano il promotore del progetto che sono necessarie le valutazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), e garantiscono che, sulla base dei dati	12. Se il processo di esame evidenzia ***una*** probabilità che il progetto produca effetti negativi significativi non previsti di cui al paragrafo 10, le autorità competenti informano il promotore del progetto che sono necessarie le valutazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), e garantiscono che, sulla base dei dati esistenti, siano

esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per il progetto al fine di garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora non sia possibile applicare le misure di mitigazione, le autorità competenti provvedono affinché per ***far fronte a tali effetti*** il promotore del progetto adotti misure di compensazione adeguate, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per il progetto al fine di garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora non sia possibile applicare le misure di mitigazione, le autorità competenti provvedono affinché ***per promuovere un miglioramento dei risultati ambientali per le specie e gli habitat interessati*** il promotore del progetto adotti misure di compensazione adeguate, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.

Or. en

Emendamento 538
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. ***Nel valutare se esistano*** soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3), 4), del presente regolamento, ***ai fini*** dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ***la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti*** è ***rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di***	13. ***La valutazione dell'esistenza di*** soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3), 4), del presente regolamento, ***a norma*** dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ***si fonda sul principio di proporzionalità e sulla ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi ecologici, economici e sociali, ed*** è ***effettuata sulla base delle migliori conoscenze scientifiche***

sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	***e tecniche disponibili***.

Or. en

Motivazione

Definendo una soluzione alternativa soddisfacente come un progetto sostanzialmente identico situato altrove sviluppato nello stesso arco di tempo, a costi comparabili, la proposta elimina di fatto una delle condizioni cumulative stabilite nelle direttive sulla tutela della natura che devono essere soddisfatte affinché un progetto possa essere portato avanti anche quando ha un impatto negativo su una zona speciale di conservazione, e contraddice la giurisprudenza della Corte di giustizia e gli orientamenti della Commissione (cfr. ad esempio: 2021/C 437/01).

Emendamento 539
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3), 4), del presente regolamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.	13. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3), 4), del presente regolamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi ***economici o socioeconomici*** significativamente più elevati.

Or. en

Emendamento 540
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 541
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ***ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE***, gli Stati membri possono***, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione,*** consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo***, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine***.	14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento, gli Stati membri possono consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo.

Or. en

Emendamento 542
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente	14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, in casi giustificati e qualora si possa ragionevolmente

dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri ***possono consentire***, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, ***a seconda che si prevedano*** effetti negativi ***significativi*** a breve, medio o lungo termine.	dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri ***garantiscono***, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, ***sulla base degli*** effetti negativi***, sia previsti che effettivi,*** a breve, medio o lungo termine.

Or. en

Emendamento 543
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, ***in casi giustificati e*** qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire,	Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire,

conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.	conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento elimina il riferimento ai "casi giustificati", in quanto l'assenza di una definizione chiara potrebbe comportare un'interpretazione incoerente e inutili ritardi nell'attuazione dei progetti. L'emendamento mantiene le garanzie di salvaguardia ambientale, fornendo nel contempo maggiore chiarezza giuridica e flessibilità di attuazione per i progetti infrastrutturali strategici.

Emendamento 544
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio di competenza, anche ricevendo e approvando le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferendo ***all'Agenzia e*** ai pertinenti gruppi in merito allo sviluppo e ai ritardi di tali progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.	(e) monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio di competenza, anche ricevendo e approvando le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferendo ai pertinenti gruppi in merito allo sviluppo e ai ritardi di tali progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

Or. fr

Emendamento 545
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'autorità nazionale competente ***può istituire*** un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione;	ii) l'autorità nazionale competente ***istituisce*** un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza il coordinamento tra le autorità competenti rendendo obbligatoria l'istituzione di un gruppo di lavoro. Un migliore coordinamento amministrativo è fondamentale per razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, ridurre i ritardi e migliorare la prevedibilità dei progetti infrastrutturali strategici.

Emendamento 546
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;	iii) l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2***, garantendo nel contempo un'effettiva partecipazione del pubblico entro tempi ragionevoli***;

Or. en

Emendamento 547
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) l'autorità nazionale competente ***può istituire*** un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, e per monitorarne e coordinarne l'attuazione.	ii) l'autorità nazionale competente ***istituisce*** un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, e per monitorarne e coordinarne l'attuazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora l'efficienza e la coerenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni garantendo un coordinamento strutturato tra le autorità interessate. Una cooperazione amministrativa rafforzata contribuisce a tempi di attuazione più rapidi e a una maggiore certezza del diritto per i progetti infrastrutturali di importanza strategica.

Emendamento 548
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) qualora uno Stato membro opti per il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 549
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Nel caso dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono intrinsecamente legati agli impianti di generazione***, come i progetti inclusi nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettera b) o h)***, spetta all'autorità nazionale competente coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni del rispettivo progetto figurante nell'elenco dell'Unione con le autorizzazioni degli impianti di generazione, in modo che le tempistiche siano coerenti e mirino congiuntamente al rilascio nel modo più efficiente e tempestivo delle autorizzazioni per tutti gli attivi connessi al progetto.	Nel caso dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono intrinsecamente legati agli impianti di generazione, spetta all'autorità nazionale competente coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni del rispettivo progetto figurante nell'elenco dell'Unione con le autorizzazioni degli impianti di generazione, in modo che le tempistiche siano coerenti e mirino congiuntamente al rilascio nel modo più efficiente e tempestivo delle autorizzazioni per tutti gli attivi connessi al progetto.

Or. fr

Emendamento 550
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.	Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***prevede la realizzazione di infrastrutture che attraversano fisicamente la frontiera di almeno un altro Stato membro ed*** è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Or. en

Motivazione

The requirement of a single contact point for Union list project spanning multiple MS is appropriate for pysically integrated cross-border infrastructures (e.g. pipelines), as it enables one authority to coordinate inputs and issue a single authorization. However, this approach is not suitable for project with geographically separate components in different MS (e.g. Co2 import and export hubs connected by ships or trucks). These project can be developed and managed independently, often with misaligned timelines, and a single procedure could create unnecessary delays. The ams should therefore clarify that a single contact point applies only where the infrastructure physically crosses or affects the border of multiple MS or third countries.

Emendamento 551
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***è ubicato nel territorio di due o più Stati membri***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.	Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***prevede la realizzazione di infrastrutture che attraversano fisicamente la frontiera di almeno un altro Stato membro***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Or. en

Emendamento 552
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***è ubicato nel territorio di due o più Stati membri***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.	Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***prevede la realizzazione di infrastrutture che attraversano fisicamente la frontiera di almeno un altro Stato membro***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Or. en

Emendamento 553
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***è ubicato nel territorio di due o più Stati membri***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.	Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione ***prevede la realizzazione di infrastrutture che attraversano fisicamente la frontiera di almeno un altro Stato membro***, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni globali definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Or. en

Emendamento 554

Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni ***globali*** definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.	Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti nominano congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare le decisioni ***coordinate*** definitive in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate.

Or. en

Motivazione

Sebbene un unico punto di contatto contribuisca ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni in diverse giurisdizioni, è opportuno chiarire che ciò consente solo di emettere una decisione coordinata, ma non una decisione per conto di un'autorità di un'altra giurisdizione.

Emendamento 555
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri si adoperano per prevedere una procedura comune che faciliti la cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti interessate, crei sinergie procedurali e allinei i calendari per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, in particolare per quanto riguarda la	Gli Stati membri si adoperano per prevedere una procedura comune che faciliti la cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti interessate***, garantisca la coerenza tra le priorità regionali e gli obiettivi strategici dell'Unione nel settore dell'integrazione del mercato dell'energia***, crei sinergie

valutazione degli impatti ambientali, e le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 9.	procedurali e allinei i calendari per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, e le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 9.

Or. ro

Emendamento 556
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta degli Stati membri, la Commissione svolge il ruolo di facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti interessate. La Commissione agevola il raggiungimento di un accordo su una procedura unificata comune fornendo un parere e formulando raccomandazioni sugli aspetti procedurali.	Su richiesta degli Stati membri, la Commissione svolge il ruolo di facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti interessate. La Commissione agevola il raggiungimento di un accordo su una procedura unificata comune fornendo un parere e formulando raccomandazioni sugli aspetti procedurali. ***Al fine di massimizzare l'efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare un regime pienamente integrato di cui al paragrafo 3, lettera a), che garantisca un'unica decisione giuridicamente vincolante per i progetti di infrastrutture energetiche.***

Or. en

Emendamento 557
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di massimizzare l'efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati ad

adottare un regime pienamente integrato di cui al paragrafo 3, lettera a), che garantisca un'unica decisione giuridicamente vincolante per i progetti di infrastrutture energetiche.

Or. en

Emendamento 558
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jorge Martín Frías, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'autorità nazionale competente mantiene il controllo finale sull'organizzazione, sui tempi e sullo svolgimento della procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché sull'adozione della decisione globale, in conformità del diritto nazionale applicabile. La cooperazione prevista dal presente articolo non può avere l'effetto di trasferire tale competenza a un'autorità di un altro Stato membro, alla Commissione o a qualsiasi altro organismo dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 559
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 24 ottobre 2027 lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle	1. Entro il 24 ottobre 2027 lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle

autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure.	autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure. ***Entro il 24 ottobre 2028 la Commissione europea pubblica una raccomandazione sulle migliori pratiche in materia di rilascio delle autorizzazioni, sulla base dei manuali procedurali nazionali elaborati dagli Stati membri o dalle autorità nazionali competenti o delle prassi nazionali.***

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe individuare le migliori pratiche tra le prassi nazionali per aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Emendamento 560
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 24 ottobre 2027 lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita.	1. Entro il 24 ottobre 2027 lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita.

Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure.	***Il manuale è reso disponibile tramite un unico portale digitale o, qualora tale portale non esista ancora, tramite un unico sito web accessibile al pubblico.*** Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure.

Or. en

Emendamento 561
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 562
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro tre mesi dalla ricezione del modello	***soppresso***

di partecipazione del pubblico, l'autorità nazionale competente richiede modifiche o lo approva, tenendo conto, senza che sia necessario ripeterle, di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Or. en

Emendamento 563
Andrea Wechsler, Christian Ehler, Virgil-Daniel Popescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto informa l'autorità nazionale competente. In tal caso l'autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche supplementari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 564
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di	***soppresso***

autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 565
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.	5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE***, ed è condotta anche qualora un progetto sia stato esentato dall'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale***.

Or. en

Emendamento 566
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.	5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, ***almeno tre mesi*** prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 567
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica ***nella fase iniziale,*** prima ***della presentazione della domanda*** di autorizzazione ***definitiva e completa all'*** autorità nazionale competente ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.	5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica***. La consultazione pubblica è condotta*** prima ***che la decisione*** di autorizzazione ***sia adottata dall'***autorità nazionale competente ***e*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 568
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica ***nella fase iniziale,*** prima ***della presentazione della domanda*** di autorizzazione ***definitiva e completa all'*** autorità nazionale competente ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.	5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica***. La consultazione pubblica è condotta*** prima ***che la decisione*** di autorizzazione ***sia adottata dall'***autorità nazionale competente ***e*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Emendamento 569
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica ***nella fase iniziale,*** prima ***della presentazione della domanda*** di autorizzazione ***definitiva e completa all'*** autorità nazionale competente ***a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6,	5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica***. La consultazione pubblica è condotta*** prima ***che la decisione*** di autorizzazione ***sia adottata dall'***autorità nazionale competente ***e*** può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

Co2 transport infrastructure presents distinctive characteristics compared to traditional linear energy assets. In the context of CCS project, the cross-border dimension can be in two different ways: 1) a physically connection between two MS; 2) a non-physical crossborder connection. While physically integrated infrastructures require strong coordination and early public consultation to ensure social acceptance and alignement of permitting timelines, non-physical CCS project involve limited interaction with multiple local territories. In these cases, public engagement should be proportionate to the project's characteristics. However, making early consultation mandatory risk creating inconsistencies with this flexibility and may lead to duplication in MS where national frameworks already ensure effective public agreement, potentially extending permitting timelines without added value.

Emendamento 570
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La consultazione pubblica prevista al paragrafo precedente rispetta le disposizioni dell'allegato VI, punto 5), informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti per il progetto, anche, se del caso, in considerazione dell'opportuno adattamento ai cambiamenti climatici e delle necessarie riflessioni in materia di sicurezza, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 571

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La consultazione pubblica prevista al paragrafo precedente rispetta le disposizioni dell'allegato VI, punto 5), informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti per il progetto, anche, se del caso, in considerazione dell'opportuno adattamento ai cambiamenti climatici e delle necessarie riflessioni in materia di sicurezza, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda.	6. La consultazione pubblica prevista al paragrafo precedente rispetta le disposizioni dell'allegato VI, punto 5), informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare ***le alternative,*** i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti per il progetto, anche, se del caso, in considerazione ***di un'adeguata mitigazione dei cambiamenti climatici e*** dell'opportuno adattamento ai cambiamenti climatici e delle necessarie riflessioni in materia di sicurezza, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda.

Or. en

Emendamento 572
Andrea Wechsler, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 10 una relazione che sintetizza i risultati delle attività connesse alla partecipazione del pubblico per quanto concerne il progetto, incluse eventuali attività precedenti la consultazione pubblica condotta in fase iniziale, e illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche	***soppresso***

sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate al sito, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto presenta la relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati della relazione.

Or. en

Emendamento 573
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il promotore del progetto presenta la relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati della relazione.	Il promotore del progetto presenta la relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati della relazione ***e dei pareri espressi nelle consultazioni pubbliche***.

Or. en

Emendamento 574
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 5 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte, nella misura del possibile, al massimo a due	***8.*** Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 5 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte, nella misura del possibile, al massimo a due

mesi di distanza una dall'altra e, laddove possibile, sono combinate.	mesi di distanza una dall'altra e, laddove possibile, sono combinate***, e le conclusioni saranno tradotte nelle lingue di ciascun Stato membro al fine di facilitare l'accesso del pubblico negli altri Stati alle consultazioni nei paesi confinanti***.

Or. ro

Emendamento 575
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.	10. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le ***informazioni pertinenti sopra menzionate comprendono obbligatoriamente il costo totale aggiornato del progetto, i beneficiari, gli eventuali impatti tariffari per il consumatore, la quota finanziata da fondi pubblici, nonché gli eventuali investitori privati. Le*** autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.

Or. fr

Emendamento 576
Angelika Winzig

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.	10. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). ***Le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono trattate come riservate.*** Le autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.

Or. en

Emendamento 577
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, che copre il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale competente del fascicolo di domanda completo presentato, che avviene entro al massimo ***24*** mesi; e	(a) la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, che copre il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale competente del fascicolo di domanda completo presentato, che avviene entro al massimo ***18*** mesi; e

Or. en

Motivazione

Sono necessari tempi più brevi e procedure di autorizzazione più rapide per migliorare la prevedibilità e la certezza degli investimenti, accelerare la diffusione delle infrastrutture e

rafforzare la tempestiva realizzazione dei progetti che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Emendamento 578
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, obbligatoria, che copre il periodo compreso tra la data di accettazione del fascicolo di domanda completo presentato e la data della decisione globale, che non supera i ***18*** mesi.	(b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, obbligatoria, che copre il periodo compreso tra la data di accettazione del fascicolo di domanda completo presentato e la data della decisione globale, che non supera i ***12*** mesi.

Or. en

Motivazione

Sono necessari tempi più brevi e procedure di autorizzazione più rapide per migliorare la prevedibilità e la certezza degli investimenti, accelerare la diffusione delle infrastrutture e rafforzare la tempestiva realizzazione dei progetti che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Emendamento 579
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Con riferimento al primo comma, lettera b), ove possibile, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a ***18*** mesi.	Con riferimento al primo comma, lettera b), ove possibile, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a ***12*** mesi.

Or. en

Motivazione

Sono necessari tempi più brevi e procedure di autorizzazione più rapide per migliorare la prevedibilità e la certezza degli investimenti, accelerare la diffusione delle infrastrutture e rafforzare la tempestiva realizzazione dei progetti che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Emendamento 580
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due parti di cui al paragrafo 1 non superi ***42*** mesi.	L'autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due parti di cui al paragrafo 1 non superi ***36*** mesi.

Or. en

Motivazione

Sono necessari tempi più brevi e procedure di autorizzazione più rapide per migliorare la prevedibilità e la certezza degli investimenti, accelerare la diffusione delle infrastrutture e rafforzare la tempestiva realizzazione dei progetti che contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Emendamento 581
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità	Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità

nazionale competente non può estendere la durata complessiva delle due parti per un periodo superiore ai ***sei*** mesi salvo che in circostanze eccezionali.	nazionale competente non deve estendere la durata complessiva delle due procedure per un periodo superiore ai ***nove*** mesi salvo che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 582
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità nazionale competente non può estendere la durata complessiva delle due parti per un periodo superiore ai ***sei*** mesi salvo che in circostanze eccezionali.	Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità nazionale competente non deve estendere la durata complessiva delle due procedure per un periodo superiore ai ***nove*** mesi salvo che in circostanze eccezionali.

Or. en

Motivazione

Il mantenimento di un periodo massimo di proroga più lungo aumenta pertanto la prevedibilità e la certezza degli investimenti, consentendo il completamento della procedura di autorizzazione nell'ambito di un unico processo continuativo. Ciò favorisce la realizzazione tempestiva delle infrastrutture, preservando nel contempo il carattere eccezionale delle proroghe e l'obbligo per l'autorità competente di giustificarne e comunicarne debitamente il ricorso.

Emendamento 583
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito al paragrafo 2 sia considerata equivalente a una decisione globale ***favorevole***;	(a) la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito al paragrafo 2 sia considerata equivalente a una decisione globale ***respinta***;

Or. fr

Emendamento 584
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la mancata risposta da parte di altre autorità interessate entro il termine ragionevole stabilito da un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, comporti che il loro parere specifico, la loro autorizzazione o il loro permesso siano considerati ***concessi o favorevoli***.	(b) la mancata risposta da parte di altre autorità interessate entro il termine ragionevole stabilito da un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, comporti che il loro parere specifico, la loro autorizzazione o il loro permesso siano considerati ***respinti***.

Or. fr

Emendamento 585
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non produce effetti sulle decisioni in materia ambientale né se il principio dell'approvazione amministrativa tacita non esiste nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.	Il presente paragrafo non produce effetti sulle decisioni in materia ambientale né se il principio dell'approvazione amministrativa tacita non esiste nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. ***Il principio dell'approvazione tacita è esteso alle valutazioni ambientali e alle decisioni***

	amministrative definitive, ove previsto dal diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto dei termini rigorosi stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 586
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente paragrafo non produce effetti sulle decisioni in materia ambientale né se il principio dell'approvazione amministrativa tacita non esiste nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.	Il presente paragrafo non produce effetti sulle decisioni in materia ambientale né se il principio dell'approvazione amministrativa tacita non esiste nell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato. ***Il principio dell'approvazione tacita è esteso alle valutazioni ambientali e alle decisioni amministrative definitive, ove previsto dal diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto dei termini rigorosi stabiliti nel presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 587
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni concessi fino a un massimo di cinque anni prima della data in cui è	7. Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni concessi fino a un massimo di cinque anni prima della data in cui è

iniziato la procedura di rilascio dell'autorizzazione per il progetto conformemente al presente articolo, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti.	iniziato la procedura di rilascio dell'autorizzazione per il progetto***, a condizione che i dati utilizzati nel corso del processo di valutazione d'impatto coprano almeno un intero anno,*** conformemente al presente articolo, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti.

Or. en

Emendamento 588
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni ***concessi fino a un massimo di cinque anni prima della data in cui è iniziato la procedura di rilascio dell'autorizzazione per il progetto conformemente al presente articolo***, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti.	7. Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti.

Or. en

Motivazione

The removal of the five-year time limit is intended to ensure a more proportionate and efficient application of the principle of reusing existing studies, permits and assessments. The relevance and usability of previous studies depend on their technical validity and on the

absence of substantial changes in the regulatory or environmental context, rather than on a rigid temporal criterion. Maintaining an automatic five-year limit may result in the unnecessary duplication of analyses that remain valid and technically up to date, thereby creating unjustified administrative burdens and delays.

Emendamento 589
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo -11 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -11
	Pianificatore indipendente del sistema europeo
	1. Entro [un anno dall'entrata in vigore] la Commissione istituisce un pianificatore indipendente del sistema europeo ("il pianificatore") quale organismo permanente e indipendente da costituirsi a norma del presente articolo.
	2. Il pianificatore agisce in maniera indipendente e obiettiva e nell'interesse dell'Unione. Garantisce il pieno conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione per il 2030 e il 2040, nonché il raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
	3. Il consiglio di amministrazione del pianificatore comprende rappresentanti della Commissione, del Parlamento, degli Stati membri, dell'Agenzia e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. La rappresentanza è equilibrata e i partecipanti hanno analogo potere decisionale.
	Il consiglio di amministrazione approva gli scenari principali di cui all'articolo 11 del presente regolamento, prima di trasmetterli alla Commissione.
	4. Il pianificatore svolge i seguenti

compiti:

(a) raccoglie e aggrega dati dalle autorità nazionali di regolazione, dai gestori dei sistemi e da altri portatori di interessi per elaborare gli scenari principali e la relativa metodologia di base di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

(b) elabora la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento;

(c) è consultato in merito all'analisi costi-benefici a livello di sistema di cui all'articolo 14 del presente regolamento e alla ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento;

(d) contribuisce, tramite i suoi rappresentanti, all'elaborazione di elenchi regionali di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, ed esprime un parere sul progetto di elenco dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. Nello svolgimento dei compiti definiti al paragrafo 4, il pianificatore adotta decisioni autonome, in maniera indipendente da interessi privati e societari.

6. Il pianificatore vigila affinché il pubblico e tutte le parti interessate ricevano informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in merito al proprio operato.

Or. en

Emendamento 590
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 591
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete	***Scenari*** per i piani decennali di sviluppo della rete ***e per l'elenco dell'Unione***

Or. en

Emendamento 592
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete	***Scenari principali*** per i piani decennali di sviluppo della rete

Or. en

Motivazione

L'esercizio dello scenario principale dovrebbe comprendere uno scenario di riferimento e almeno due variazioni (lo "scenario PNEC" e lo "scenario tendenze e proiezioni").

Emendamento 593
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scenario ***principale per i piani decennali di sviluppo della rete***	Scenario ***strategico dell'Unione***

Or. en

Emendamento 594
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete	***Scenari*** per i piani decennali di sviluppo della rete

Or. en

Emendamento 595
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete	***Scenari*** per i piani decennali di sviluppo della rete

Or. en

Emendamento 596
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***quattro*** anni, la Commissione ***elabora*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***da utilizzare*** per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***all'articolo*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789***, il processo*** di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento***,*** l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento ***e*** la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***due*** anni, la Commissione***, la Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) e la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) elaborano*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas***.***
	L'ACER, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffrescamento, i portatori di interessi nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio e della cattura e dell'utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, presenta alla Commissione, per approvazione, gli orientamenti quadro aggiornati per gli scenari comuni che la ENTSO-E, la ENTSOG e l'ENNOH sono tenute a sviluppare. Entro un mese la Commissione approva il progetto di orientamenti quadro o richiede modifiche e, in tal caso, l'ACER presenta alla Commissione una versione modificata entro un mese. A seguito

dell'approvazione della Commissione, l'ACER pubblica gli orientamenti quadro.

Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità e almeno ogni quattro anni.

Tale scenario principale è utilizzato per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui:

i. all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943***;***

ii. agli articoli 32 e 59 del regolamento (UE) 2024/1789***;***

iii. i processi di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema*** di cui all'articolo 12 del presente regolamento***;***

iv. l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento***;***

v. la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano il progetto di scenario principale e lo presentano alla Commissione europea. Entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scenario principale, tenendo conto del parere del gruppo TEN-E, la Commissione europea approva il progetto di pianificazione di scenario principale o chiede all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH di modificarlo. L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione. Eventuali modifiche dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.

Or. en

Emendamento 597
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente ***almeno*** ogni ***quattro*** anni, la ***Commissione elabora*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***da utilizzare*** per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***all'articolo*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789, ***il processo*** di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente ogni ***due*** anni, la ***Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) e la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) elaborano*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas***.***
	L'ACER, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffrescamento, i portatori di interessi nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio e della cattura e dell'utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, presenta alla Commissione, per approvazione, gli orientamenti quadro aggiornati per gli scenari comuni che la ENTSO-E, la ENTSOG e l'ENNOH sono tenute a sviluppare. Entro un mese la Commissione approva il progetto di orientamenti quadro o richiede modifiche

e, in tal caso, l'ACER presenta alla Commissione una versione modificata entro un mese. A seguito dell'approvazione della Commissione, l'ACER pubblica gli orientamenti quadro. Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità e almeno ogni quattro anni.

Tale scenario principale è utilizzato per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui: all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***agli articoli 32 e*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789, ***i processi*** di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema*** di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano il progetto di scenario principale e lo presentano alla Commissione europea. Entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scenario principale, tenendo conto del parere del gruppo TEN-E, la Commissione europea approva il progetto di pianificazione di scenario principale o chiede all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH di modificarlo. L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione. Eventuali modifiche dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.***

Or. en

Emendamento 598
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente ***almeno*** ogni ***quattro*** anni, la ***Commissione elabora*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***da utilizzare*** per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***all'articolo*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789, ***il processo*** di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente ogni ***due*** anni, la ***Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG) e la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), in consultazione con l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), elaborano*** uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas.
	L'ACER, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ente EU DSO e almeno delle organizzazioni che rappresentano le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffrescamento, i portatori di interessi nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio e della cattura e dell'utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, presenta alla Commissione, per approvazione, gli orientamenti quadro aggiornati per uno scenario principale che la ENTSO-E, la ENTSOG e l'ENNOH, in consultazione con l'EU DSO, sono tenute a sviluppare. Entro un mese la Commissione approva il progetto di orientamenti quadro o richiede modifiche e, in tal caso, l'ACER presenta alla Commissione una versione modificata entro un mese. A seguito

dell'approvazione della Commissione, l'ACER pubblica gli orientamenti quadro.

Tali orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità e almeno ogni quattro anni.

Lo scenario principale è utilizzato per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***agli articoli 32 e*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789, ***i processi*** di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema*** di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Strengthening the Commission's role in creating a central scenario and a gap-filling mechanism may limit the influence of national regulators and operators on planning network development in the national electricity system, including by imposing top-down solutions preferred by the Commission. Such process would overlook the local needs in network development plans, and decrease role of NRAs and system operators having the best knowledge of network planning assumptions. MS must retain political decision-making, TSOs provide technical expertise and EC ensure coordination within TEN-E groups.

Emendamento 599
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***la Commissione elabora uno scenario principale*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di	1. ***La Commissione europea pubblica gli orientamenti per la preparazione degli scenari europei. Ai fini della preparazione di tali orientamenti, la Commissione consulta gli Stati membri, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH.***

cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elaborano scenari*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione hanno il diritto di riesaminare, approvare e chiedere modifiche dei dati in entrata, delle ipotesi di modellizzazione, delle metodologie e dei parametri in tali scenari. La Commissione provvede affinché l'elaborazione di tali scenari tenga debitamente conto delle priorità nazionali in materia di politica energetica, della fattibilità tecnica e della necessità di flessibilità per riflettere le circostanze nazionali e le sfide emergenti.

Or. en

Emendamento 600
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***la Commissione elabora uno scenario principale*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo ***59*** del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. ***Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione europea pubblica orientamenti per la preparazione di scenari europei. Per l'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione europea consulta l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG e gli Stati membri.*** Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***l'ENTSO-E e l'ENTSOG, in stretta cooperazione con l'ENNOH, elaborano diversi scenari (almeno tre)*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo ***60*** del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 601
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. ***Entro [due anni dall'entrata in vigore]*** e successivamente ***almeno*** ogni ***quattro*** anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. ***Non oltre il 30 settembre 2029*** e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione elabora uno scenario principale ***e almeno due scenari di variazione*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per ***la compilazione dell'elenco dell'Unione di cui all'articolo 3 e*** i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento. ***Devono essere elaborati almeno uno scenario principale e due scenari aggiuntivi. Gli scenari sostituiscono gli scenari elaborati a norma del regolamento (UE) 2022/869 dall'ENTSO-E e dall'ENTSOG per il processo relativo al piano decennale di sviluppo della rete.***

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiornare gli scenari con maggiore frequenza per rispondere agli sviluppi del mercato e delle politiche a livello europeo e nazionale. L'introduzione di scenari aggiuntivi obbligatori e di analisi di sensibilità mira a garantire uno strumento più solido per la pianificazione delle infrastrutture.

Emendamento 602
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Entro [***due*** anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***quattro*** anni, la Commissione elabora uno scenario ***principale*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il*** processo ***di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento***.	1. Entro [***tre*** anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***due*** anni, la Commissione***, in collaborazione con l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'Agenzia e gli Stati membri,*** elabora uno scenario ***strategico dell'Unione*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***e il trasporto e lo stoccaggio di CO2***. ***La Commissione guida e coordina tale*** processo.

Or. en

Motivazione

Close cooperation with ENTSO for Electricity, ENNOH, ENTSO for Gas, the Agency and Member States ensures that the scenario is based on technical expertise and system realities and aligned with the Union's energy and climate objectives. Early and continuous involvement of all relevant actors throughout the process is necessary to ensure a more coordinated, realistic and implementable development of the scenario across the interconnected energy systems. A coordinating role for the Commission is necessary to ensure consistent Union-wide infrastructure planning across the electricity, hydrogen, gas and CO2 sectors.

Emendamento 603
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***la Commissione*** elabora uno scenario ***principale*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, ***il pianificatore*** elabora uno scenario di riferimento e almeno due variazioni per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i

della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento ***e*** la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento***,*** la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento ***e la compilazione dell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 3 del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Gli scenari principali dovrebbero essere elaborati dal pianificatore indipendente del sistema europeo (IESP) piuttosto che dalla Commissione stessa. È importante elaborare uno scenario di riferimento da utilizzare per il processo di selezione dei PIC, la valutazione delle esigenze infrastrutturali, l'analisi costi-benefici e la ripartizione transfrontaliera dei costi; tuttavia, è opportuno elaborare due variazioni dello scenario di riferimento per tenere conto dei PNEC e delle tendenze e proiezioni basate sulle attuali politiche attuate negli Stati membri.

Emendamento 604
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora ***uno scenario principale*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione***, in collaborazione con l'ENTSO-E, l'ENNOH e l'ENTSOG,*** elabora ***almeno tre scenari che riflettono percorsi possibili diversi e contrastanti*** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE)

infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 605
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente ***almeno*** ogni ***quattro*** anni, ***la*** Commissione ***elabora uno*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni anni, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH, sotto il controllo della*** Commissione***, garantendo il principio della neutralità tecnologica, elaborano un progetto di*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'attuale struttura di governance garantisce un giusto equilibrio tra il ruolo degli organi di vigilanza e dei gestori delle infrastrutture in quanto soggetti responsabili della costruzione e della gestione delle infrastrutture, consapevoli delle effettive possibilità e dei vincoli tecnici. Il trasferimento della responsabilità alla Commissione introduce il rischio di un processo di elaborazione degli scenari, che indebolisce il coinvolgimento diretto del gestore del sistema, il quale conosce bene i vincoli tecnici dell'infrastruttura.

Emendamento 606
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***quattro*** anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***all'articolo*** 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni ***due*** anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas ***e, se del caso, le sensibilità pertinenti*** da utilizzare per ***la compilazione dell'elenco dell'Unione di cui all'articolo 3 e*** per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e ***agli articoli 32,*** 59 ***e 60*** del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione dello scenario principale dovrebbe avvenire con una maggiore frequenza per tenere conto dei cambiamenti politici e degli sviluppi del mercato.

Emendamento 607

Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno ***e*** del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno***,*** del gas***, del riscaldamento e del raffreddamento, e della CO_2*** da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 608
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro [***due anni ***dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di	1. ***Ogni*** due anni***, l'ENTSO-E, l'ENNOH e l'ENTSOG elaborano un progetto di*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze

individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 609
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro [***due anni ***dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.	1. ***Ogni*** due anni***, l'ENTSO-E, l'ENNOH e l'ENTSOG elaborano un progetto di*** scenario principale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

The current governance structure provides a right balance on the roles of supervisory bodies and infrastructure operators as subjects responsible to build and operate infrastructure, knowing actual possibilities and technical constraints. The proposed model departs significantly from the established bottom-up approach to infrastructure planning and scenario development, which has so far respected Member States' competences on energy

security and energy mix choices, while ensuring transparent, structured processes with full stakeholder consultation. Shifting the responsibility to the Commission introduces the risk of scenario-building process, that weaken the direct involvement of system operators who understand the technical constraints of infrastructures, having the responsibilities to build and operate them, and who are the only actors working closely alongside stakeholders involved in the whole value chain across upstream, midstream and downstream. Involvement of Member States and infrastructure operators is essential to build realistic scenarios, based on industries and citizens' needs. Finally, it's crucial to keeping the two-years cycle for the scenarios: a four-year cycle could be too long to represent up-to-date, realistic energy system evolutions.

Emendamento 610
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano e presentano il progetto di scenario principale alla Commissione europea, al gruppo TEN-E e all'ACER per un loro parere. Entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scenario principale e a seguito del parere del gruppo TEN-E e del parere dell'ACER sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro, la Commissione europea approva il progetto di scenario di pianificazione principale o chiede all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH di modificarlo. L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della Commissione. Eventuali modifiche dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.

Or. en

Emendamento 611
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Lo scenario principale è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione.
	Gli scenari aggiuntivi e le sensibilità tengono conto dei progressi effettivamente compiuti nella realizzazione dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri. Essi comprendono l'evoluzione osservata dell'offerta e della domanda, sulla base dei dati disponibili e delle politiche sostenute da misure di attuazione concrete.
	Gli scenari aggiuntivi e le sensibilità riguardano in particolare le variazioni relative a:
	– domanda in ciascun settore e percorso di elettrificazione;
	– traiettorie per la diffusione delle energie rinnovabili in ciascun settore;
	– disponibilità di approvvigionamento in ciascun settore;
	– sviluppi dell'efficienza energetica;
	– ipotesi relative ai prezzi dei carburanti e ai costi tecnologici.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di scenari aggiuntivi obbligatori e di analisi di sensibilità mira a garantire uno strumento più solido per la pianificazione delle infrastrutture.

Emendamento 612
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo scenario ***principale:***	2. Lo scenario ***strategico dell'Unione contiene (i) uno scenario iniziale per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas e i settori del trasporto e dello stoccaggio della CO_2 da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento e (ii) uno scenario globale.***

Or. en

Motivazione

Replacing "central scenario" with "Union strategic scenario" better reflects the broader scope and strategic nature of the exercise, which goes beyond a purely technical modelling scenario and progressively integrates infrastructure, resilience, financing and cross-sector planning elements. The initial scenario is needed at an early stage to provide a common basis for the infrastructure needs identification report, cost-benefit methodologies and related planning procedures, while the comprehensive scenario subsequently integrates additional elements such as resilience risks, cross-sector interdependencies, implementation phases and financing needs necessary for a more complete long-term assessment. The final Union strategic scenario would therefore bring together the different elements provided for under this Regulation into a single comprehensive strategic exercise, improving the coherence and long-term visibility of Union infrastructure planning.

Emendamento 613
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo scenario ***principale***:	2. Lo scenario ***di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo***:

Or. en

Emendamento 614
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Lo*** scenario principale:	2. ***Il progetto di*** scenario principale:

Or. en

Emendamento 615
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Lo*** scenario principale***:***	2. ***Il progetto di*** scenario principale

Or. en

Emendamento 616
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

2.	***Lo scenario principale***:	2.	***Inoltre, gli scenari***:

Or. en

Emendamento 617
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Lo scenario principale***:	2. ***Gli scenari***:

Or. en

Emendamento 618
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Lo scenario principale***:	2. ***Gli scenari***:

Or. en

Emendamento 619
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica	***soppresso***

dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Spostato al paragrafo [1 bis]; applicabile allo scenario principale.

Emendamento 620
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;	(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione***, tenendo conto della sicurezza dell'approvvigionamento, dell'accessibilità economica, della neutralità tecnologica e delle specificità nazionali e regionali***;

Or. en

Emendamento 621
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e*** include una prospettiva a lungo termine ***almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione***;	(a) include una prospettiva a ***medio e*** lungo termine;

Or. en

Emendamento 622
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia ***e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione***;	(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia;

Or. en

Emendamento 623
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con ***gli obiettivi*** dell'Unione in materia di energia ***e clima*** e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;	(a) è coerente con ***le esigenze*** dell'Unione in materia di energia e include una prospettiva a ***medio e a*** lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione ***e con il fabbisogno energetico a lungo termine***;

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza che lo scenario di riferimento sia coerente con il fabbisogno energetico e non si limiti semplicemente a perseguire gli obiettivi fissati, al fine di preservare la competitività industriale, la redditività delle PMI, lo sviluppo digitale e il potere d'acquisto dei cittadini.

Emendamento 624

Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Daniel Attard, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;	(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima ***e di elettrificazione,*** e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

Or. en

Emendamento 625
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;	(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a ***medio e a*** lungo termine almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 626
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine ***almeno*** fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;	(a) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione;

Or. en

Emendamento 627
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è coerente con i più recenti piani nazionali per l'energia e il clima o con qualsiasi altro documento di scenario nazionale pertinente approvato dal rispettivo Stato membro o dall'autorità nazionale di regolazione;

Or. en

Emendamento 628
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è coerente con i più recenti piani nazionali per l'energia e il clima o con qualsiasi altro documento di scenario nazionale pertinente approvato dal rispettivo Stato membro o dall'autorità nazionale di regolazione;

Or. en

Emendamento 629
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) prende in considerazione un aumento del tasso di elettrificazione a livello dell'intera economia dell'Unione che sia compatibile con la transizione verso un'economia altamente efficiente e basata al 100 % sulle energie rinnovabili entro il 2040;

Or. en

Motivazione

Andando oltre lo scenario "PNEC" e lo scenario "Tendenze e proiezioni", lo scenario di riferimento dovrebbe mostrare un livello sufficiente di ambizione per completare la transizione energetica accelerando l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'elettrificazione, in linea con l'obiettivo proposto dal piano d'azione per l'elettrificazione e il relativo seguito legislativo e la revisione del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Emendamento 630
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rispetta la diversità dei mix energetici e delle scelte di pianificazione nazionali come indicato nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 631
Tsvetelina Penkova, Giorgio Gori, Daniel Attard, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rispetta la diversità dei mix energetici e delle scelte di pianificazione nazionali come indicato nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 632
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rispetta la diversità dei mix energetici e delle scelte di pianificazione nazionali come indicato nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 633
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rispetta la diversità dei mix energetici nazionali e delle scelte di pianificazione effettuate dagli Stati

membri;

Or. en

Emendamento 634
Jorge Martín Frías, Jana Nagyová, Ondřej Knotek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rispetta la diversità dei mix energetici nazionali e delle scelte di pianificazione;

Or. en

Emendamento 635
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è coerente con i piani nazionali per l'energia e il clima;

Or. en

Motivazione

Lo scenario principale dovrebbe essere coerente con i PNEC, al fine di garantire che le reti non costituiscano un ostacolo al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima.

Emendamento 636
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) è coerente con l'obiettivo di aumentare i livelli di interconnessione degli Stati membri e delle regioni più isolate, che sono al di sotto degli obiettivi di interconnessione stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999;

Or. en

Emendamento 637
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) tiene conto degli scenari comuni elaborati in linea con l'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788;

Or. en

Emendamento 638
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema***;**	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema ***entro i vincoli stabiliti dai piani nazionali integrati in materia di energia e clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999. Tale coerenza non implica ipotesi uniformi tra i settori in cui diversi livelli di maturità, sviluppo regolamentare o esigenze infrastrutturali giustificano approcci di***

modellizzazione differenziati.

Or. en

Emendamento 639
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema***, individuando soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano percorsi di decarbonizzazione più efficienti sotto il profilo dei costi, ottimizzino l'uso delle risorse energetiche rinnovabili e delle soluzioni di flessibilità non filari e non fossili, e riducano i costi di sistema***;

Or. en

Emendamento 640
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema***. Tale approccio non implica ipotesi uniformi tra i settori in cui diversi livelli di maturità, sviluppo regolamentare o esigenze infrastrutturali giustificano***

approcci di modellizzazione differenziati;

Or. en

Emendamento 641
Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema***, attribuendo priorità ai progetti di interesse comune nel settore dell'energia elettrica che rientrano nella categoria delle infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1, in base alla diffusione del mercato***;

Or. en

Emendamento 642
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema***, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999***;

Or. en

Emendamento 643
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema ***entro i vincoli stabiliti dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999***;

Or. en

Emendamento 644
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ***del riscaldamento e del raffreddamento, e della CO_2,*** ottimizzando ***in tal modo*** l'efficienza del sistema;

Or. en

Emendamento 645
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ***ottimizzando*** l'efficienza del sistema;	(b) adotta***, per quanto possibile,*** un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ***migliorando*** l'efficienza del sistema;

Or. en

Emendamento 646
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ***ottimizzando*** l'efficienza del sistema;	(b) adotta***, per quanto possibile,*** un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ***migliorando*** l'efficienza del sistema;

Or. en

Emendamento 647
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;	(b) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema ***e dei costi***;

Or. en

Emendamento 648

Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) riflette lo sviluppo e le esigenze delle reti di distribuzione tenendo conto dei vincoli a livello di distribuzione, dei modelli di domanda e di generazione decentrata e delle esigenze di flessibilità, sulla base dei piani di sviluppo della rete di distribuzione e dei dati pertinenti dei gestori dei sistemi di distribuzione;

Or. en

Motivazione

I gestori dei sistemi di distribuzione effettuano già una pianificazione lungimirante basata sulle esigenze dei sistemi locali, comprese la crescita della domanda, la generazione decentrata e la gestione della congestione. Tali valutazioni dal basso verso l'alto forniscono informazioni essenziali necessarie per garantire che gli scenari a livello dell'UE siano tecnicamente solidi e in linea con lo sviluppo di un sistema reale.

Emendamento 649
Andreas Glück, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) riflette le esigenze delle reti di distribuzione integrando i piani di sviluppo della rete di distribuzione e i dati pertinenti dei gestori dei sistemi di distribuzione;

Or. en

Emendamento 650
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 651
András Gyürk, Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non è necessario includere analisi di sensibilità se sono elaborati diversi scenari distinti e solidi.

Emendamento 652
Tsvetelina Penkova, Bruno Gonçalves, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	(c) include, se del caso, analisi di sensibilità***, quali la considerazione esplicita della dimensione temporale dei flussi di energia, l'integrazione dello stoccaggio di energia e l'inclusione delle variazioni giornaliere, plurigiornaliere e stagionali nella produzione e nella domanda di energia rinnovabile***.

Or. en

Motivazione

Per garantire una valutazione completa e lungimirante dei progetti, le analisi di sensibilità dovrebbero tenere esplicitamente conto della dimensione temporale dello stoccaggio dell'energia, compresi i modelli giornalieri, plurigiornalieri e stagionali della produzione e della domanda di energia rinnovabile. Ciò sosterrebbe una pianificazione del sistema più solida e migliorerebbe la coerenza e l'accuratezza dell'analisi dei costi-benefici, soprattutto con l'aumento delle energie rinnovabili variabili.

Emendamento 653
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	(c) include, se del caso, analisi di sensibilità***, quali la divergenza tra le tendenze necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti nello scenario principale e le attuali tendenze di mercato, nonché i limiti alla disponibilità di gas fossile***.

Or. en

Motivazione

Poiché l'evoluzione delle tendenze di mercato o eventuali interruzioni nella disponibilità di gas potrebbero modificare radicalmente le ipotesi alla base degli scenari, e di conseguenza le esigenze infrastrutturali, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto di tali tendenze aggiungendo analisi di sensibilità.

Emendamento 654
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	(c) include, se del caso, analisi di sensibilità ***e diversi scenari alternativi***.

Or. en

Motivazione

È interessante disporre di alternative allo scenario per avere un processo decisionale più informato e prepararsi a sviluppi futuri che potrebbero rendere necessario rivalutare lo scenario principale.

Emendamento 655
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include, se del caso, analisi di sensibilità.	(c) include, se del caso, ***al massimo due*** analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 656
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) include***, se del caso,*** analisi di sensibilità***.***	(c) include analisi di sensibilità***;***

Or. en

Emendamento 657
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Giorgio Gori, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c bis) tiene conto dei più recenti piani di sviluppo della rete di distribuzione (DNDP) e delle esigenze locali specifiche di capacità dal basso verso l'alto dei DSO nei punti di interconnessione TSO/DSO.

Or. en

Emendamento 658
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) include scenari alternativi dal basso verso l'alto per rappresentare in modo più adeguato i percorsi di sviluppo del sistema e delle infrastrutture energetici.

Or. en

Emendamento 659
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) include scenari alternativi dal basso verso l'alto per rappresentare in modo più adeguato i percorsi di sviluppo del sistema e delle infrastrutture energetici;

Or. en

Emendamento 660

Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) include scenari alternativi dal basso verso l'alto per rappresentare in modo più adeguato i percorsi di sviluppo del sistema e delle infrastrutture energetici.

Or. en

Emendamento 661
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è pienamente coerente con l'ultima valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (ERAA) disponibile;

Or. en

Motivazione

La valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse (ERAA) è una valutazione annuale condotta dall'ENTSO-E per analizzare i rischi per l'approvvigionamento di energia elettrica dell'UE nel prossimo decennio, con l'obiettivo di garantire la disponibilità di risorse sufficienti a soddisfare la domanda. Essa mira a individuare eventuali problemi di adeguatezza e a definire le misure necessarie per assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica in tutta Europa. Gli scenari dovrebbero pertanto essere pienamente coerenti con l'ultima versione disponibile dell'ERAA.

Emendamento 662
Nicolás González Casares, Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) include i progetti infrastrutturali definiti come Autostrade dell'energia;

Or. en

Motivazione

Lo scenario principale dovrebbe includere l'iniziativa "Autostrade dell'energia" e tenere conto delle principali strozzature in tutta Europa che rappresentano le esigenze più urgenti in materia di infrastrutture energetiche.

Emendamento 663
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è elaborato avvalendosi di software open source.

Or. en

Motivazione

Il ricorso al software open source e la messa a disposizione dei dati con licenza per dati aperti favoriscono la trasparenza e il coinvolgimento dei portatori di interessi. Ciò consente ai portatori di interessi di fornire una modellazione accurata e indipendente, offrendo ulteriori prove a sostegno dei decisori.

Emendamento 664
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) prende in considerazione le specificità nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

Nello scenario principale si dovrebbero almeno tenere in considerazione le specificità nazionali e regionali, per fare in modo che esso sia in linea con le realtà e le sfide locali.

Emendamento 665
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) tiene conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e, qualora questi siano obsoleti, di dati supplementari in linea con le ultime politiche e con l'evoluzione dei costi tecnologici, raccolti dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH.

Or. en

Emendamento 666
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) è elaborato a livello territoriale aggregato a terra, aggregato a livello di Stati membri, zone di offerta, zone di controllo o a un livello equivalente a NUTS1 o NUTS2;

Or. en

Motivazione

Per garantire la trasparenza dell'elaborazione degli scenari, essi dovrebbero essere pubblicati integralmente, con dati aperti e codice modello, in modo che i portatori di interessi possano comprendere lo sviluppo e i risultati dello scenario e formulare facilmente i propri suggerimenti. Per evitare problemi di sicurezza, la granularità degli scenari è esplicitamente specificata a livello di zona di offerta o simile, in quanto i dati sono già pubblicati a questo livello per l'attuale piano decennale di sviluppo della rete.

Emendamento 667
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le due variazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono:
	(a) uno "scenario PNEC", basato sui più recenti piani nazionali per l'energia e il clima elaborati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e sui relativi aggiornamenti;
	(b) uno "scenario di tendenze e proiezioni", che tenga conto dei progressi effettivi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione dei PNEC. Esse comprendono l'evoluzione osservata dell'offerta e della domanda, sulla base dei dati disponibili e delle politiche sostenute da misure di attuazione concrete.

Or. en

Emendamento 668
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione coordina l'elaborazione dello scenario strategico dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe assicurare il coordinamento generale del processo di elaborazione dello scenario strategico dell'Unione al fine di garantire la coerenza intersettoriale e l'allineamento agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.

Emendamento 669
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Lo scenario iniziale è elaborato dalla Commissione entro (massimo 12 mesi dall'entrata in vigore) e: i) copre l'orizzonte di pianificazione fino al 2050 e include due periodi di pianificazione decennali successivi nell'orizzonte di pianificazione generale, il primo fino al 2040 e il successivo fino al 2050; ii) è coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e include una prospettiva a lungo termine fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione; iii) adotta un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas e del trasporto e dello stoccaggio di CO2, ottimizzando l'efficienza e la resilienza del sistema entro i vincoli stabiliti dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati a

norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999; iv) include analisi di sensibilità e un confronto con le alternative nazionali; vi) è utilizzato ai fini dell'elaborazione della relazione sulle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12, dell'analisi dei costi-benefici di cui all'articolo 14 e della ripartizione transfrontaliera di cui all'articolo 17.

Or. en

Motivazione

Lo scenario iniziale è necessario per garantire una base coerente e lungimirante per la pianificazione delle infrastrutture a livello dell'Unione. Dovrebbe fornire una base intersettoriale coerente affinché l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG e altri soggetti pertinenti elaborino la relazione sulle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12, l'analisi dei costi-benefici a norma dell'articolo 14 e la ripartizione transfrontaliera a norma dell'articolo 17, assicurando nel contempo l'allineamento all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione, all'integrazione del sistema energetico e alla resilienza a lungo termine.

Emendamento 670
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Lo scenario globale: i) copre l'orizzonte di pianificazione fino al 2050 e comprende due periodi di pianificazione decennali successivi nell'orizzonte di pianificazione generale, il primo fino al 2040 e il successivo fino al 2050; ii) si basa su un'analisi dei rischi che tiene conto, tra l'altro, dei rischi climatici e geostrategici estremi, compresi gli attacchi informatici e altri rischi analoghi; iii) include l'individuazione delle esigenze infrastrutturali a livello dell'Unione, comprese le esigenze prioritarie relative alle reti transfrontaliere e alle reti interne di

rilevanza strategica, nonché le esigenze non ancora affrontate; iv) include una mappa della rete a livello dell'Unione che indica i principali corridoi, le strozzature, le esigenze di rafforzamento e le interdipendenze tra le infrastrutture per l'energia elettrica, l'idrogeno e il gas e il trasporto e lo stoccaggio di CO2, nonché l'architettura finale prevista della rete intersettoriale delle infrastrutture energetiche dell'Unione da realizzare nell'ambito di ciascun orizzonte di pianificazione; v) include i costi di investimento indicativi e le esigenze di finanziamento per ciascun periodo di pianificazione. La Commissione può valutare e proporre meccanismi di finanziamento e strumenti di sostegno adeguati per agevolare l'attuazione delle analisi costi-benefici di cui al presente paragrafo, tenendo conto delle esigenze di investimento degli Stati membri e dell'obiettivo di un sistema energetico dell'Unione efficiente e resiliente e consentendo investimenti tempestivi ed efficienti nelle infrastrutture energetiche in tutta l'Unione; vi) include l'analisi dei costi-benefici, compresi i benefici attesi per l'efficienza del sistema, la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento; vii) include fasi di attuazione e tappe principali per la realizzazione, con una sequenza indicativa di misure e progetti; viii) tiene conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e, qualora questi siano obsoleti, di dati supplementari in linea con le ultime politiche e con l'evoluzione dei costi tecnologici, raccolti dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH.

Or. en

Motivazione

The comprehensive scenario is necessary to complement the initial scenario by bringing together the full set of elements required for long-term Union infrastructure planning across the electricity, hydrogen, gas and CO2 sectors. It should reflect the identification of strategic

corridors, infrastructure bottlenecks, system interdependencies, resilience risks and investment needs, including through Union-wide mapping of major infrastructure and cross-border network developments. It would also improve consistency between infrastructure planning, investment priorities and the Union's energy and climate objectives, while improving preparedness for cybersecurity, climate-related and geopolitical risks. In addition, it would support the effective implementation of the strategic scenario.

Emendamento 671
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione	***soppresso***

competenti.

Or. en

Emendamento 672
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono***, su richiesta della*** Commissione**,** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario ***principale*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG)***, l'EU DSO*** e gli Stati membri forniscono ***alla*** Commissione i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario ***strategico dell'Unione*** di cui al paragrafo 1***. I dati nazionali e i contributi tecnici di ciascuno Stato membro possono essere elaborati e presentati tramite i rispettivi gruppi nazionali di coordinamento delle infrastrutture***. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche**,** ***purché i dati pertinenti non siano riservati***. ***Prima di presentare una richiesta, la Commissione consulta l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH in merito agli orientamenti e ai modelli utilizzati per la raccolta dei dati. La Commissione adotta orientamenti e modelli per garantire che i dati richiesti siano compatibili con i modelli utilizzati per l'elaborazione degli scenari. Nelle sue richieste o decisioni,*** la Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il

quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, ***e richiede aggiornamenti periodici,*** tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. ***Il destinatario fornisce informazioni che possono essere ottenute con uno sforzo ragionevole.*** La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Motivazione

Commission should consult relevant stakeholders before finalising methodologies and data collection templates in order to ensure transparency, consistency and the practical data use. This would facilitate cooperation with national experts and system operators, improve the completeness and comparability of submitted data and reduce the risk of inconsistent or incomplete responses linked to technical, confidentiality or administrative constraints. Such coordination is particularly important for the development of the Union strategic scenario, given its cross-sectoral scope and its role in supporting both the initial and comprehensive scenarios.

Emendamento 673
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono***, su richiesta della*** Commissione***,*** i dati e le informazioni	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono ***alla*** Commissione ***il progetto di scenario principale per approvazione,***

necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione.*** La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati ***che le sono stati trasmessi***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

compresi i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 674
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri ***forniscono, su richiesta della*** Commissione***,*** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri ***presentano alla*** Commissione ***il progetto di scenario principale per approvazione, compresi*** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le

dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione.*** La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati ***che le sono stati trasmessi***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare ***tutti*** i dati, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 675
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri ***forniscono, su richiesta della*** Commissione**,** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri ***presentano alla*** Commissione ***il progetto di scenario principale per approvazione, compresi*** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di

sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione.*** La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati ***che le sono stati trasmessi***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare ***tutti*** i dati, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 676
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni ***necessari per lo*** sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni ***utilizzati nello*** sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le

informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. ***Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.***	informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari.

Or. en

Emendamento 677
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) ***e gli Stati membri*** forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni ***necessari*** per lo sviluppo dello scenario ***principale*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il***	3. ***L'ENTSO-E e l'ENTSOG, in cooperazione con l'ENNOH, presentano per approvazione i dati consolidati in entrata per la creazione dello scenario all'organo decisionale del gruppo regionale TEN-E, in particolare per convalidare il consolidamento dei dati dei piani nazionali per l'energia e il clima adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.*** La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) forniscono, su richiesta della Commissione ***o degli Stati membri***, i dati e le informazioni ***utilizzati*** per lo sviluppo dello scenario di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e

termine stabilito dalla Commissione ***oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di*** verificare ***i*** dati ***che le sono stati*** trasmessi***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità*** nazionali ***di regolazione competenti***.

delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***L'Agenzia può, su richiesta motivata della*** Commissione***,*** verificare ***la coerenza metodologica dei*** dati trasmessi***, senza interferire con le competenze degli Stati membri in materia di mix energetico e di scelte di pianificazione nazionali, né con le ipotesi politiche sottostanti o le strategie energetiche*** nazionali. ***Le richieste di dati sono proporzionate e limitate alle informazioni strettamente necessarie per la modellizzazione a livello dell'Unione ed evitano duplicazioni con gli obblighi in materia di rendicontazione esistenti a norma del diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 678
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***dello scenario principale*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. ***La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le***	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***degli scenari*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le

informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

autorità nazionali di regolazione competenti. ***Le richieste di dati sono proporzionate e limitate alle informazioni strettamente necessarie per la modellizzazione a livello dell'Unione ed evitano duplicazioni con gli obblighi in materia di rendicontazione esistenti a norma del diritto dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 679
Andreas Glück, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***dello scenario principale*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG)***, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO)*** e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***degli scenari*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei

termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 680
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono***, su richiesta della*** Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***dello scenario principale*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono ***alla*** Commissione ***o all'Agenzia***, ***su richiesta della Commissione o dell'Agenzia,*** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo ***degli scenari*** di cui al paragrafo 1 Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il

oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. ***La Commissione può chiedere all'***Agenzia ***di verificare*** i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.	termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. ***L'***Agenzia ***verifica*** i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti. ***L'Agenzia informa la Commissione in merito ai risultati della verifica dei dati.***

Or. en

Motivazione

Introduzione della verifica obbligatoria dei dati da parte dell'ACER per garantire che l'elaborazione degli scenari si basi su dati convalidati e per rafforzare la vigilanza regolamentare.

Emendamento 681
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono***, su richiesta della*** Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono ***al pianificatore, alla*** Commissione, ***all'Agenzia e al gruppo di riferimento dei portatori di interessi, su richiesta del pianificatore,*** i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine

complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. ***La Commissione può chiedere all'***Agenzia ***di verificare*** i dati ***che le sono stati*** trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. ***L'***Agenzia ***verifica*** i dati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti***, e informa il pianificatore e la Commissione***.

Or. en

Emendamento 682
Bruno Tobback, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale ***e delle analisi di sensibilità*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un

non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 683
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione ***o dell'Agenzia***, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale ***e delle sensibilità*** di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione

decisione. ***La Commissione può chiedere all'***Agenzia ***di verificare*** i dati ***che le sono stati trasmessi***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.	le può esigere mediante decisione. ***L'***Agenzia ***verifica*** i dati ***prima di presentarli alla Commissione***, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Motivazione

L'ACER dovrebbe essere incaricata di convalidare tutti i dati prima che questi siano trasmessi alla Commissione, al fine di garantire la supervisione regolamentare e assicurare che il lavoro della Commissione si basi su dati convalidati.

Emendamento 684
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione	3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione

oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere ***all'Agenzia*** di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.	oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. La Commissione può chiedere ***al gruppo TEN-E*** di verificare i dati che le sono stati trasmessi, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

Or. en

Emendamento 685
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Tutti i dati in entrata utilizzati negli scenari e tutti i dati in uscita sono pubblicati aggregati con una licenza per dati aperti, con un livello di granularità sufficiente a consentire a terzi indipendenti di riprodurre lo sviluppo dello scenario ed elaborare scenari alternativi.

Or. en

Motivazione

Il ricorso al software open source e la messa a disposizione dei dati con licenza per dati aperti favoriscono la trasparenza e il coinvolgimento dei portatori di interessi. Ciò consente ai portatori di interessi di fornire una modellazione accurata e indipendente, offrendo ulteriori prove a sostegno dei decisori.

Emendamento 686
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 687
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 688
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi***, compresi i TSO, i DSO e gli altri gestori che operano nel settore dell'energia elettrica, i gestori dei punti di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità elettrica, gli utenti della rete, il mondo accademico e la società civile,*** in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale***, anche prevedendo una procedura che consenta ai portatori di interessi di contribuire agli scenari presentando scenari alternativi, a condizione che questi siano adeguatamente documentati***. ***A seguito della consultazione, la Commissione pubblica una relazione in cui illustra in che modo sono state prese in considerazione le osservazioni ricevute.***

Or. en

Motivazione

Per migliorare il processo di pianificazione e garantirne l'accettazione da parte del pubblico è fondamentale coinvolgere in modo approfondito i portatori di interessi e basarsi sulle migliori pratiche per la consultazione degli stessi.

Emendamento 689
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La*** Commissione ***consulta*** l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO)***,*** gli Stati membri ***e altri*** portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario ***principale***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo ***nello sviluppo dello scenario principale***.	4. ***Lo scenario strategico dell'Unione è elaborato dalla*** Commissione***, come previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, in coordinamento e in collaborazione con*** l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO) ***e*** gli Stati membri***. Tutti i*** portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario ***strategico dell'Unione***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo***, sono consultati se necessario. La Commissione e gli Stati membri possono consultare i grandi utenti di energia elettrica, i quali possono fornire stime riservate, non vincolanti e specifiche per località del loro fabbisogno energetico previsto, comprese proiezioni che si estendono fino a 10 anni***.

Or. en

Motivazione

This amendment strengthens the governance and coordination of the Union strategic scenario development process by ensuring structured cooperation between the Commission, Member States, regulatory authorities and relevant energy sector actors. It also introduces the possibility to consult large electricity users in order to improve the accuracy of long-term electricity demand projections, particularly in view of industrial electrification, strategic investments and emerging energy-intensive projects. This would support more reliable infrastructure planning, earlier identification of future network needs and better alignment between energy infrastructure development and industrial policy objectives.

Emendamento 690
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta	4. La Commissione consulta

l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi***, comprese le organizzazioni che rappresentano le imprese, in particolare i consumatori finali, che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e dello stoccaggio del carbonio, e della cattura e dell'utilizzo del carbonio,*** in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

Or. en

Emendamento 691
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, ***l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG,*** l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ***ai dati raccolti ai fini del*** processo di sviluppo ***dello*** scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ***al*** processo di sviluppo ***del progetto di*** scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

Or. en

Emendamento 692
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri***, il gruppo TEN-E*** e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

Or. en

Emendamento 693
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ***ai dati raccolti ai fini del*** processo di sviluppo ***dello*** scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ***al*** processo di sviluppo ***del progetto di*** scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

Or. en

Emendamento 694
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo ***dello scenario principale***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo ***degli scenari***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche apportate all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 695
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione*** consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati ***raccolti*** ai fini del processo	4. ***Il pianificatore*** consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri***, la Commissione, il gruppo di riferimento dei portatori di interessi*** e altri portatori di interessi in

di sviluppo ***dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale***.	merito ai dati ***e alle ipotesi utilizzati*** ai fini del processo di sviluppo ***degli scenari principali***.

Or. en

Emendamento 696
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo ***dello scenario principale***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo ***dello scenario principale***.	4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea (EU DSO), gli Stati membri e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini del processo di sviluppo ***degli scenari***, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo ***degli scenari***.

Or. en

Emendamento 697
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'ESABCC può, di propria iniziativa, presentare un parere sulla coerenza dei progetti di scenari principali e delle ipotesi su cui essi si basano con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con l'obiettivo della neutralità climatica di cui al regolamento

(UE) 2021/1119. Se disponibile, tale parere è reso pubblico unitamente ai progetti di scenari principali. Quando sono adottati gli scenari principali, è pubblicata una dichiarazione che illustri in che modo si è tenuto conto di tale parere o, se del caso, i motivi per cui non è stato seguito.

Or. en

Emendamento 698
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tutti i dati in entrata utilizzati nello scenario e nelle sensibilità nonché tutti i dati in uscita sono pubblicati aggregati al livello degli Stati membri, delle zone di offerta o delle zone di controllo titolari di una licenza per i dati aperti, in linea con la direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. I dati sono sufficientemente documentati e strutturati in modo da consentire a terzi di riprodurre lo sviluppo dello scenario. I dati in entrata comprendono almeno i potenziali e le capacità di produzione, le capacità di stoccaggio, le capacità transfrontaliere, le serie temporali per la domanda e la produzione di energia rinnovabile con risoluzione almeno oraria per più anni meteorologici, le ipotesi tecnologiche (efficienze, costi), i programmi di manutenzione e indisponibilità, le ipotesi di accoppiamento settoriale, l'anno valutario utilizzato, il tasso di attualizzazione sociale e i dati sui paesi non appartenenti all'UE inclusi nelle analisi.

Or. en

Emendamento 699
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel processo di consultazione di cui al paragrafo 4, la Commissione tiene conto di eventuali scenari alternativi elaborati da terzi, a condizione che siano sufficientemente documentati. La Commissione pubblica una relazione di consultazione che riepiloga i contributi e i possibili scenari alternativi ricevuti e spiega in che modo sono stati presi in considerazione o, se del caso, perché non se ne è tenuto conto.

Or. en

Emendamento 700
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il gruppo TEN-E e il gruppo di riferimento dei portatori di interessi ricevono aggiornamenti dal pianificatore durante lo sviluppo degli scenari principali sul modo in cui sono prese in considerazione le loro osservazioni.

Or. en

Emendamento 701
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Tutti i dati in entrata utilizzati negli scenari nonché tutti i dati in uscita sono pubblicati aggregati al livello degli Stati membri, delle zone di offerta, delle zone di controllo o equivalenti alle regioni NUTS1/2 titolari di una licenza per i dati aperti, in linea con la direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
	I dati sono sufficientemente documentati e redatti, in modo che qualsiasi terza parte possa riprodurre lo sviluppo dello scenario. Tutti i codici sorgente dei modelli e le librerie utilizzate per sviluppare gli scenari sono pubblicati con una licenza software aperta. Una prima versione dei dati e del codice è pubblicata almeno sei mesi prima del completamento degli scenari, al fine di dare a terzi il tempo di rivedere i dati e calcolare scenari alternativi.
	I dati in entrata comprendono i potenziali e le capacità di produzione, le capacità di stoccaggio, le capacità transfrontaliere, le serie temporali per la domanda e la produzione di energia rinnovabile con risoluzione almeno oraria per più anni meteorologici, le ipotesi tecnologiche (efficienze, costi), i programmi di manutenzione e indisponibilità, le ipotesi di accoppiamento settoriale, l'anno valutario utilizzato, il tasso di attualizzazione sociale e i dati sui paesi terzi inclusi nell'analisi.

Or. en

Emendamento 702
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Tutti i dati in entrata utilizzati negli scenari nonché tutti i dati in uscita sono pubblicati aggregati al livello degli Stati membri, delle zone di offerta, delle zone di controllo o equivalenti alle regioni NUTS1/2 titolari di una licenza per i dati aperti, in linea con la direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. I dati devono essere sufficientemente documentati e redatti per consentire a terzi di riprodurre lo sviluppo dello scenario. Tutti i codici sorgente dei modelli e le librerie utilizzate per sviluppare gli scenari sono pubblicati utilizzando una licenza software aperta. Una prima versione dei dati e del codice è pubblicata almeno sei mesi prima del completamento degli scenari. I dati in entrata comprendono i potenziali e le capacità di produzione, le capacità di stoccaggio, le capacità transfrontaliere, le serie temporali per la domanda e la produzione di energia rinnovabile con risoluzione almeno oraria per più anni meteorologici, le ipotesi tecnologiche (efficienze, costi), i programmi di manutenzione e indisponibilità, le ipotesi di accoppiamento settoriale, l'anno valutario utilizzato, il tasso di attualizzazione sociale e i dati sui paesi non appartenenti all'UE inclusi nell'analisi.

Or. en

Motivazione

Un modello aperto consentirebbe ai portatori di interessi, tra cui le autorità nazionali di regolazione, l'ACER, gli Stati membri, il mondo accademico e la società civile, di formulare

suggerimenti per adattare gli scenari, individuare miglioramenti e testare tecnologie innovative (ad esempio tecnologie non filari di potenziamento della rete, maggiore flessibilità, diversi modelli di mercato).

Emendamento 703
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nell'elaborare le analisi di sensibilità, se del caso, la Commissione tiene conto di eventuali analisi alternative elaborate da terzi, a condizione che siano sufficientemente documentate. La Commissione documenta in che modo le analisi alternative sono state prese in considerazione nell'elaborazione delle proprie analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 704
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Nel processo di consultazione dei portatori di interessi, il pianificatore esamina eventuali scenari alternativi elaborati da terzi, a condizione che siano sufficientemente documentati e siano presentati entro un periodo di tempo ragionevole prima della finalizzazione dello scenario.

Or. en

Emendamento 705
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Il pianificatore presenta alla Commissione i progetti di scenari principali, unitamente a una spiegazione del modo in cui gli scenari alternativi elaborati da terzi sono stati presi in considerazione nello scenario di riferimento o nelle due variazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o per quali motivi non sono stati presi in considerazione.

Or. en

Emendamento 706
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 707

Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 708
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione presenta il progetto di scenario principale al*** gruppo TEN-E***, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.***	5. ***L'ENTSO-E e l'ENTSOG, in cooperazione con l'ENNOH, presenta i progetti di scenari all'organo decisionale del*** gruppo TEN-E ***per approvazione***.

Or. en

Emendamento 709
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta ***il progetto*** di ***scenario principale*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento ***del progetto*** di ***scenario principale***.	5. La Commissione presenta ***i progetti*** di ***scenari principali*** al gruppo TEN-E ***e al gruppo di riferimento dei portatori di interessi***, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E ***e il gruppo di riferimento dei portatori di interessi*** formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento ***dei progetti*** di ***scenari principali***.

Or. en

Emendamento 710
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***un mese*** dal ricevimento ***del progetto*** di ***scenario principale***.	5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale***, gli scenari aggiuntivi e le sensibilità*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***due mesi*** dal ricevimento ***dei progetti*** di ***scenari e di sensibilità***.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche apportate all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 711
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione presenta*** il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***un mese*** dal ricevimento del progetto di scenario principale.	5. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH presentano*** il progetto di scenario principale alla Commissione e al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***due mesi*** dal ricevimento del progetto di scenario principale.

Or. en

Emendamento 712
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.	5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale ***e, se del caso, le sensibilità*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di scenario principale.

Or. en

Emendamento 713
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione presenta*** il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***un mese*** dal ricevimento del progetto di scenario principale.	5. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH presentano*** il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro ***due mesi*** dal ricevimento del progetto di scenario principale.

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 714
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione presenta il progetto di scenario ***principale*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del progetto di	5. La Commissione presenta il progetto di scenario ***strategico dell'Unione*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento

scenario ***principale***.	del progetto di scenario ***strategico dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 715
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***La Commissione presenta il progetto*** di ***scenario principale*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento del ***progetto*** di ***scenario principale***.	5. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH presentano i progetti*** di ***scenari*** al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento ***dei progetti*** di ***scenari***.

Or. en

Emendamento 716
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 717
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 718
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo.*** La Commissione adotta ***lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del*** gruppo TEN-E.	6. La Commissione adotta ***gli scenari solo previa approvazione esplicita degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei gestori dei sistemi di trasmissione rappresentati nel*** gruppo TEN-E***, tenendo debitamente conto delle loro osservazioni***. ***Qualora gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione o i gestori dei sistemi di trasmissione presentino osservazioni motivate o proposte di modifica, la Commissione rivede di conseguenza i progetti di scenari.***

Or. en

Emendamento 719
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La*** Commissione adotta lo scenario ***principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E***.	6. ***Il Consiglio, deliberando su proposta della*** Commissione***,*** adotta ***una decisione che approva*** lo scenario ***strategico dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nell'adozione dello scenario strategico dell'Unione, dato il suo impatto diretto sulla pianificazione delle infrastrutture, sulle decisioni di investimento e sulle scelte di politica energetica nazionale. Tenuto conto delle implicazioni strategiche e transfrontaliere di tali scenari, una decisione del Consiglio fornirebbe una maggiore titolarità politica, trasparenza ed equilibrio istituzionale, sostenendo nel contempo una più ampia accettazione e un'attuazione più agevole in tutti gli Stati membri.

Emendamento 720
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando ***lo scenario principale***	6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando ***gli scenari*** conformemente al

conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.	presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale ***e gli scenari aggiuntivi e le analisi di sensibilità*** tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche apportate all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 721
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.	6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando lo scenario principale conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E ***e del gruppo di riferimento dei portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 722
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati	6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando ***lo scenario principale*** conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.	conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento delineando ***gli scenari*** conformemente al presente articolo. La Commissione adotta lo scenario principale tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E.

Or. en

Emendamento 723
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita ***su cui si basa*** lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita ***in forma definitiva per*** lo scenario ***e le analisi di sensibilità, se del caso, menzionate al paragrafo 4 bis***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 724
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione ***pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza	7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione***, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto

applicabili.	nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti al paragrafo 1.

Emendamento 725
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato ***sullo scenario principale***, ***la Commissione*** pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si ***basa lo scenario***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato ***sugli scenari principali***, ***il pianificatore*** pubblica i dati ***finali*** in entrata e in uscita su cui si ***basano gli scenari menzionati al paragrafo 4 ter del presente articolo***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 726
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo*** scenario principale, ***la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***del progetto di*** scenario principale, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 727
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo*** scenario principale, ***la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***dello*** scenario principale, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 728
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo*** scenario principale, ***la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***dello*** scenario principale, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 729
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si ***basa lo scenario***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***della decisione di approvazione degli scenari adottata dall'organo decisionale del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si ***basano gli scenari***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 730
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo*** scenario principale, ***la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***dello*** scenario principale, ***l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 731
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato ***sullo scenario***	7. A seguito della pubblicazione dell'atto delegato ***di cui al paragrafo 6***, la

principale, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si ***basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili***.	Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita ***in forma definiva, compresi i dati di cui al [paragrafo 4 ter – data in entrata],*** su cui si ***basano gli scenari e le sensibilità***.

Or. en

Emendamento 732
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo scenario principale, la Commissione pubblica*** i dati in entrata e in uscita su cui ***si basa lo scenario***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***della decisione di approvazione degli scenari adottata dal gruppo TEN-E, gli ENTSO pubblicano*** i dati in entrata e in uscita su cui si ***basano gli scenari***, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Emendamento 733
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. A seguito della pubblicazione ***dell'atto delegato sullo*** scenario ***principale***, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.	7. A seguito della pubblicazione ***della decisione di approvazione dello*** scenario ***strategico dell'Unione***, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con l'articolo 11, paragrafo 6, che prevede che lo scenario strategico dell'Unione sia approvato da una decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

Emendamento 734
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 735
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può elaborare*** analisi di sensibilità ***relative allo scenario principale***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di	8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***mantiene e, se necessario, aggiorna gli scenari e le*** analisi di sensibilità, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche***, oppure qualora lo richiedano sviluppi significativi a livello di politiche,***

includere tali analisi di sensibilità.

mercato o sistema. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Qualora scenari aggiornati o analisi di sensibilità indichino esigenze infrastrutturali sostanzialmente diverse, la Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, valuta se sia necessaria un'individuazione aggiornata delle esigenze infrastrutturali a norma dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 736
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può elaborare analisi di sensibilità relative allo*** scenario principale***, se necessario*** sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione ***può modificare*** l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. ***Almeno ogni 24 mesi a partire dall'adozione dello scenario principale,*** la Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***valuta se siano necessarie ulteriori analisi di sensibilità o aggiornamenti dello*** scenario principale sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione ***informa il Parlamento europeo e il gruppo TEN-E in merito ai risultati di tale valutazione e, sulla base di essa, modifica*** l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità ***o aggiornamenti dello scenario principale***.

Or. en

Motivazione

È necessario aggiornare frequentemente lo scenario principale per tenere conto degli sviluppi; pertanto, la Commissione deve essere tenuta a valutare la necessità di aggiungere

sensibilità o di aggiornare lo scenario principale, a informare il gruppo TEN-E dei risultati di tale valutazione e ad adeguare lo scenario di conseguenza.

Emendamento 737
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***compresi i TSO, i DSO e altri gestori che operano nel settore dell'energia elettrica, i gestori dei punti di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità elettrica, gli utenti della rete, i consumatori, il mondo accademico e la società civile,*** può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Motivazione

Un coinvolgimento approfondito dei portatori di interessi è fondamentale per migliorare il processo di pianificazione e garantirne l'accettazione da parte del pubblico.

Emendamento 738
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei	8. La Commissione, ***in cooperazione con gli ENTSO,*** tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle

portatori di interessi, ***può elaborare*** analisi di sensibilità relative ***allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche***. La Commissione ***può modificare*** l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere ***tali*** analisi di sensibilità.	autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***elabora*** analisi di sensibilità relative ***agli scenari***. ***L'analisi di sensibilità valuta l'impatto dei parametri socioeconomici più pertinenti, tra cui l'evoluzione della domanda, il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili, i prezzi dei combustibili e del CO2 e i tassi di elettrificazione.*** La Commissione ***modifica*** l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere ***le*** analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 739
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La*** Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH, sotto il controllo della*** Commissione, ***garantendo in particolare il principio della neutralità tecnologica,*** tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***possono*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 740
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***possono*** elaborare analisi di sensibilità***, compresi scenari alternativi dal basso verso l'alto,*** relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità***, compresi scenari alternativi dal basso verso l'alto***.

Or. en

Emendamento 741
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. ***L'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***possono*** elaborare analisi di sensibilità***, compresi scenari alternativi dal basso verso l'alto,*** relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità***, copresi tali scenari alternativi dal basso verso l'alto***.

Or. en

Emendamento 742
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, ***tenendo conto dei pareri dell'***Agenzia, ***degli Stati membri, delle*** autorità nazionali di regolazione ***e dei portatori di interessi, può elaborare*** analisi di sensibilità relative allo scenario ***principale, se necessario*** sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. ***La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere*** tali analisi di sensibilità.	8. La Commissione, ***in stretta cooperazione con l'***Agenzia, ***le*** autorità nazionali di regolazione***, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'EU DSO e gli Stati membri, elabora*** analisi di sensibilità relative allo scenario ***strategico dell'UE*** sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. ***Qualora*** tali analisi di sensibilità ***incidano in modo significativo sulle esigenze infrastrutturali, sui costi, sul sequenziamento o sulla mappatura della rete, le pertinenti fasi di attuazione sono opportunamente aggiornate***. ***La Commissione guida e coordina tale processo.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la governance e il coordinamento delle analisi di sensibilità garantendo il coinvolgimento strutturato di tutti gli attori del sistema, di regolazione e tecnici pertinenti, chiarendo nel contempo il ruolo di coordinamento della Commissione. Assicura inoltre che i cambiamenti sostanziali derivanti da tali analisi si riflettano in modo coerente nelle fasi di pianificazione e attuazione delle infrastrutture, migliorando in tal modo la coerenza, la prevedibilità e il coordinamento transfrontaliero in tutta l'Unione.

Emendamento 743
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Jörgen Warborn, Aura Salla, Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione***, tenendo conto	8. ***L'ENTSO-E e l'ENTSOG***, tenendo

dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può elaborare*** analisi di sensibilità relative ***allo scenario principale***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. ***La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.***	conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione***, della Commissione*** e dei portatori di interessi, ***elaborano*** analisi di sensibilità relative ***agli scenari***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche.

Or. en

Emendamento 744
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***può elaborare*** analisi di sensibilità relative ***allo scenario principale***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. ***La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.***	8. ***L'ENTSO-E e l'ENTSOG***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, ***della Commissione,*** delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, ***elaborano*** analisi di sensibilità relative ***agli scenari***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche.

Or. en

Emendamento 745
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi	8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può ***rivolgersi***

di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	***all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH per aggiornare lo scenario principale o per*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 746
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può ***chiedere all'ENTSO-E, all'ENTSOG e all'ENNOH di aggiornare lo scenario principale o di*** elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 747
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri,	8. La Commissione, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri,

delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare ***al massimo due*** analisi di sensibilità relative allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 748
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***La Commissione***, tenendo conto dei pareri dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative ***allo scenario principale***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.	8. ***Il pianificatore***, tenendo conto dei pareri ***della Commissione,*** dell'Agenzia, degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione e dei portatori di interessi, può elaborare analisi di sensibilità relative ***agli scenari principali***, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione può modificare l'atto delegato di cui al paragrafo 6 al fine di includere tali analisi di sensibilità.

Or. en

Emendamento 749
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete

1. Ai fini dell'elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, dell'identificazione delle esigenze infrastrutturali, dell'analisi costi-benefici per l'intero sistema energetico e della ripartizione transfrontaliera dei costi, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH elaborano, in cooperazione con gli Stati membri, le autorità di regolazione nazionali e i gestori di rete interessati, diversi scenari per i settori dell'elettricità, dell'idrogeno e del gas. Tali scenari tengono conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, dei piani nazionali di sviluppo delle reti, della sicurezza dell'approvvigionamento, dei costi per i consumatori e del diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico conformemente all'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Gli scenari di cui al paragrafo 1 sono sottoposti all'approvazione degli Stati membri in seno all'organo decisionale del gruppo TEN-E prima di qualsiasi utilizzo a norma del presente regolamento. La Commissione può agevolare il coordinamento e formulare osservazioni non vincolanti, ma non può elaborare autonomamente un unico scenario centrale, né imporre uno scenario agli Stati membri, né sostituirsi ad essi nella valutazione delle loro scelte energetiche, delle loro esigenze infrastrutturali nazionali o della loro sicurezza dell'approvvigionamento.

(Sostituisce l'articolo 11.)

Or. fr

Emendamento 750
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 751
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali	Relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e delle opportunità di sistema***

Or. en

Emendamento 752
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali***. Ai fini dell'integrazione del sistema, l'ENTSO-G elabora una relazione di valutazione del sistema che valuta gli impatti*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno***, al gas e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio***. ***La relazione di valutazione del sistema è presa in considerazione dall'ENTSO-E e dall'ENNOH per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali.***

Or. en

Emendamento 753
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali***. Ai fini dell'integrazione del sistema, l'ENTSO-G elabora una relazione di valutazione del sistema che valuta gli impatti*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno***, al gas e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio***. ***La relazione di valutazione del sistema è presa in considerazione dall'ENTSO-E e dall'ENNOH per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali.***

Or. en

Motivazione

Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account.This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 754
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno***.	1. ***Ai fini dell'individuazione delle esigenze infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi all'energia elettrica, all'idrogeno, al gas naturale e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio,*** l'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali. ***L'ENTSOG elabora una relazione di valutazione del sistema***. ***La preparazione di tali relazioni avviene in stretta collaborazione.***

Or. en

Motivazione

Esiste già una relazione di valutazione del sistema redatta dall'ENTSOG che esamina l'offerta, la domanda e le situazioni di stress, verificando se le infrastrutture siano pronte a far fronte a diverse situazioni. Ha una funzione analoga a quella della relazione sulle esigenze infrastrutturali elaborata dall'ENTSO-E e dall'ENNOH. Per ottenere una visione d'insieme integrata del sistema energetico, i risultati della relazione di valutazione del sistema elaborata dall'ENTSOG dovrebbero confluire nella relazione sulle esigenze infrastrutturali redatta dall'ENTSO-E e dall'ENNOH.

Emendamento 755
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle*** esigenze infrastrutturali ***per individuare le lacune infrastrutturali*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi,	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***individuano le*** esigenze infrastrutturali ***non soddisfatte*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno***, e***

rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	***l'ENTSOG individua le infrastrutture ridondanti non necessarie per soddisfare il fabbisogno di gas dell'Unione, per le quali raccomanda una riconversione o una dismissione, al fine di elaborare congiuntamente una relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali***.

Or. en

Motivazione

Il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima richiede la graduale eliminazione del gas e delle relative infrastrutture. Per garantire che il processo sia efficace sotto il profilo dei costi, l'ENTSOG dovrebbe essere tenuta a individuare quali infrastrutture diventeranno ridondanti a causa della riduzione della domanda di gas, quali infrastrutture possono essere riconvertite in modo efficiente in termini di costi per il trasporto dell'idrogeno e quali infrastrutture devono invece essere dismesse.

Emendamento 756
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi***,*** ***rispettivamente,*** all'energia elettrica ***e*** all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi all'energia elettrica***,*** all'idrogeno***, al gas naturale, ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio***. ***Una volta approvata, la relazione sulle esigenze infrastrutturali è integrata nello scenario strategico dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

La relazione sulle esigenze infrastrutturali dovrebbe basarsi su una corretta individuazione delle sfide sulla base di una valutazione approfondita effettuata da tutte le entità pertinenti per l'energia elettrica, il gas e l'idrogeno. La relazione sulle esigenze infrastrutturali dovrebbe basarsi non solo su proiezioni di alto livello, ma su una valutazione approfondita e tecnicamente fondata dell'effettivo sistema energetico e della sua funzione nel suo complesso. Grazie a una solida valutazione del sistema, la realizzazione delle infrastrutture può sostenere meglio l'integrazione energetica a basse e a zero emissioni, migliorando i risultati ambientali e climatici.

Emendamento 757
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare ***le lacune infrastrutturali che incidono sugli*** obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare ***le opportunità di sistema per il conseguimento degli*** obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno. ***La relazione sull'individuazione delle opportunità di sistema non comprende l'individuazione di soluzioni per rispondere alle potenziali esigenze del sistema.***

Or. en

Emendamento 758
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***lacune infrastrutturali*** che	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***esigenze del sistema*** che

incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno. ***La relazione sull'identificazione delle esigenze infrastrutturali non comprende l'individuazione di soluzioni volte ad affrontare potenziali esigenze di sistema.***

Or. en

Motivazione

La relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali dovrebbe definire aspettative realistiche. Essa individua le esigenze di trasmissione transfrontaliera, intesa come la capacità di trasferire energia tra paesi sulla base di criteri economici. Si tratta di un'analisi di alto livello volta a individuare le opportunità di miglioramento della rete, che richiedono un'ulteriore valutazione attraverso studi nazionali o regionali. La relazione non individua soluzioni, in quanto ciò richiede metodologie diverse, valutazioni tecniche e ambientali dettagliate e discussioni politiche a livello nazionale o regionale.

Emendamento 759
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***elaborano ciascuno*** una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***lacune*** infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. ***Il pianificatore, in cooperazione con*** l'ENTSO-E e l'ENNOH***, elabora*** una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***esigenze*** infrastrutturali ***non soddisfatte*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.

Or. en

Emendamento 760
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.

Or. en

Emendamento 761
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***lacune*** infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.	1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le ***esigenze*** infrastrutturali ***non soddisfatte*** che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.

Or. en

Motivazione

Occorre sostituire "lacune infrastrutturali" con "esigenze non soddisfatte", poiché il concetto di "lacune infrastrutturali" non viene utilizzato in nessun altro punto del presente articolo o di altri articoli.

Emendamento 762
Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	1 bis. La relazione di cui al paragrafo 1 si basa su una metodologia, elaborata rispettivamente dall'ENTSO-E e dall'ENNOH, che è sottoposta all'Agenzia per un parere. L'Agenzia formula tale parere entro sei mesi dal ricevimento della proposta relativa alla metodologia. La metodologia prevede la modellizzazione tecnica della rete, compresi i rafforzamenti interni necessari a sostenere gli sviluppi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 763
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:	2. Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema, in particolare***:

Or. en

Motivazione

Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account.This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 764
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:	2. Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema***:

Or. en

Emendamento 765
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le*** relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:	2. ***Tali*** relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:

Or. en

Emendamento 766
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario ***principale*** elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario ***iniziale*** elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità***, tenendo conto dell'orizzonte di pianificazione a lungo termine, dei due periodi di pianificazione***

	decennali, della mappatura della rete, dei costi di investimento stimati e dei traguardi di attuazione graduale, tenendo conto della stabilità del sistema e della sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la relazione sulle esigenze infrastrutturali si basi su uno scenario sufficientemente dettagliato e pertinente dal punto di vista operativo. Rafforza inoltre l'integrazione delle considerazioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla stabilità del sistema nella pianificazione delle infrastrutture dell'Unione.

Emendamento 767
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario principale elaborato ***dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario principale elaborato ***dall'ENTSO-E, dall'ENTSO-G e dall'ENNOH*** conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità***, nonché su scenari aggiuntivi e sensibilità elaborati rispettivamente dall'ENTSO-E o dall'ENNOH***;

Or. en

Motivazione

Se la relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali sostiene il processo di risposta alle esigenze di cui all'articolo 13, è importante prevedere la possibilità che l'analisi si basi sul maggior numero possibile di scenari. Pertanto l'articolo 12 e l'allegato VII, punto 1), dovrebbero essere modificati per consentire che la relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali possa basarsi su scenari aggiuntivi rispetto agli scenari principali della Commissione europea e alle relative sensibilità, comprese le sensibilità degli scenari che devono essere elaborati dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH conformemente al nuovo articolo 11, paragrafo 9, sopra proposto.

Emendamento 768
Andreas Glück, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***sullo scenario principale elaborato*** dalla Commissione conformemente all'articolo 11 ***e sulle sue analisi di sensibilità***;	(a) si basano ***sugli scenari e sulle sensibilità più recenti elaborati*** dalla Commissione ***in stretta consultazione con l'ENTSO-E, l'ENTSOG, l'ENNOH, l'EU DSO, gli Stati membri e l'Agenzia,*** conformemente all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 769
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario ***principale*** elaborato ***dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario ***di riferimento*** elaborato ***dal pianificatore*** conformemente all'articolo 11 e***, se disponibili,*** sulle sue analisi di sensibilità;

Or. en

Emendamento 770
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, András Gyürk, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***sullo scenario principale elaborato dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 ***e sulle sue***	(a) si basano ***sugli scenari elaborati dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH*** conformemente

analisi di sensibilità;	all'articolo 11;

Or. en

Emendamento 771
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario principale ***elaborato*** dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario principale ***approvato*** dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;

Or. en

Emendamento 772
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***sullo scenario principale elaborato*** dalla Commissione conformemente all'articolo 11 ***e sulle sue analisi di sensibilità***;	(a) si basano ***sugli scenari e le sensibilità più recenti elaborati*** dalla Commissione conformemente all'articolo 11;

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche apportate all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento 773
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario principale ***elaborato dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario principale conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;

Or. en

Emendamento 774
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano sullo scenario principale ***elaborato dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;	(a) si basano sullo scenario principale conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;

Or. en

Emendamento 775
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) si basano ***sullo scenario principale elaborato dalla Commissione*** conformemente all'articolo 11 e sulle ***sue*** analisi di sensibilità;	(a) si basano ***sugli scenari elaborati*** conformemente all'articolo 11 e sulle ***loro*** analisi di sensibilità;

Or. en

Emendamento 776

Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) individuano le esigenze infrastrutturali attraverso una valutazione efficace sotto il profilo dei costi delle esigenze del sistema, attribuendo la priorità a soluzioni che riducano al minimo i costi complessivi del sistema;

Or. en

Emendamento 777
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) si basano rispettivamente sui dati in entrata dell'ENTSO-E e dell'ENNOH;

Or. en

Emendamento 778
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rispettano la metodologia elaborata dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 779
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rispettano ***la metodologia elaborata dall'Agenzia*** a norma del paragrafo 11;	(b) rispettano ***le metodologie per i singoli settori elaborate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH*** a norma del paragrafo 11;

Or. en

Motivazione

Ai fini di chiarezza in linea con l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 11, relativo alle modifiche del processo di elaborazione della metodologia. Le responsabilità dovrebbero essere ripartite in modo tale che l'ENTSO-E e l'ENNOH elaborino la metodologia, l'ACER emetta un parere e la Commissione la approvi, in linea con la metodologia relativa all'analisi costi-benefici.

Emendamento 780
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rispettano ***la metodologia elaborata*** dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;	(b) rispettano ***le metodologie elaborate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH e approvate*** dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;

Or. en

Emendamento 781
Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rispettano la metodologia elaborata ***dall'Agenzia*** a norma del paragrafo 11;	(b) rispettano la metodologia elaborata ***dall'ENTSO-E e dall'ENNOH*** a norma del paragrafo 11;

Or. en

Emendamento 782
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) rispettano ***la metodologia elaborata*** dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;	(b) rispettano ***gli orientamenti quadro elaborati*** dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;

Or. en

Emendamento 783
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Christophe Grudler, Katri Kulmuni, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale ***che garantisca*** coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del gas, del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale ***e una coerenza sistemica*** tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del gas, del teleriscaldamento e del CO_2***, tenendo esplicitamente conto delle interazioni, dei compromessi e delle sinergie tra tali settori nell'ambito dell'individuazione delle esigenze infrastrutturali***;

Or. en

Emendamento 784
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica ***e*** dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del ***CO_2***.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica***,*** dell'idrogeno ***e del gas*** nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del ***CO2, compresi gli effetti delle diverse zone climatiche, della stagionalità e delle circostanze locali e nazionali***.

Or. en

Motivazione

Consente di tenere maggiormente conto, nelle valutazioni delle esigenze infrastrutturali, delle condizioni regionali e climatiche, della stagionalità e delle specificità nazionali, il che è importante per evitare ipotesi di pianificazione irrealistiche e per favorire percorsi di decarbonizzazione più resilienti, flessibili ed efficienti in termini di costi in tutta l'Unione.

Emendamento 785
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del CO_2 ***e la dismissione del gas***.

Or. en

Emendamento 786
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica***, del gas naturale*** e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del CO_2.

Or. en

Emendamento 787
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica ***e*** dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica***,*** dell'idrogeno ***e del gas*** nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del CO_2.

Or. en

Emendamento 788
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica***, del gas*** e

nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del CO_2.	dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del CO_2.

Or. en

Emendamento 789
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica ***e*** dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori ***del gas,*** del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica***,*** dell'idrogeno ***e del gas*** nonché, se del caso, i settori del teleriscaldamento e del CO_2.

Or. en

Motivazione

Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account.This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 790
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra ***i settori*** dell'energia elettrica e ***dell'idrogeno nonché***, se del caso, i settori del gas, del teleriscaldamento e del CO_2.	(d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra ***il settore*** dell'energia elettrica e, se del caso, i settori ***dell'idrogeno,*** del gas, del teleriscaldamento e del CO_2.

Or. en

Emendamento 791
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) nel caso della relazione di valutazione del sistema, valutano l'impatto della riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio o di altri sviluppi infrastrutturali necessari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità dell'intero sistema energetico; tale valutazione prende in considerazione i pertinenti criteri di riconversione.

Or. en

Motivazione

Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account.This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing

natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 792
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) nel caso della relazione di valutazione del sistema, valutano l'impatto della riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio o di altri sviluppi infrastrutturali necessari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità dell'intero sistema energetico; tale valutazione prende in considerazione i pertinenti criteri di riconversione.

Or. en

Emendamento 793
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, la relazione di valutazione del sistema, in linea con l'allegato VIII, valuta l'impatto della riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio o di altri sviluppi infrastrutturali necessari, in particolare per quanto riguarda la sicurezza

dell'approvvigionamento e la stabilità dell'intero sistema energetico.

Or. en

Emendamento 794
Sigrid Friis, Martin Hojsík, Barry Andrews, Yvan Verougstraete

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) assicurano scenari climatici e di rischio meteorologico estremo lungimiranti, compreso il potenziale delle soluzioni non filari e digitali volte a prevenire i guasti del sistema, e riflettono le esigenze di decarbonizzazione.

Or. en

Emendamento 795
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) tengono conto delle capacità di tutte le tecnologie di potenziamento della rete disponibili ed emergenti;

Or. en

Motivazione

La relazione sulle esigenze infrastrutturali dovrebbe riflettere adeguatamente il contributo delle tecnologie di potenziamento della rete e delle soluzioni emergenti, che possono migliorare l'efficienza della rete, ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e ridurre i costi di investimento inutili.

Emendamento 796
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) tengono conto delle capacità delle tecnologie di potenziamento della rete disponibili ed emergenti;

Or. en

Emendamento 797
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) prendono in considerazione scenari climatici e di rischio meteorologico estremo lungimiranti, compreso il potenziale delle soluzioni non filari e digitali volte a prevenire i guasti del sistema;

Or. en

Motivazione

La relazione sulle esigenze infrastrutturali dovrebbe tenere maggiormente conto dei rischi climatici e meteorologici estremi in una prospettiva futura, al fine di sostenere una pianificazione infrastrutturale più resiliente e migliorare la preparazione contro le crescenti perturbazioni del sistema. L'emendamento riconosce inoltre il ruolo delle soluzioni non filari e digitali nel migliorare l'affidabilità e la flessibilità del sistema.

Emendamento 798

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) sono coerenti con il regolamento (UE) 2018/1999, compresi i piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

Or. en

Motivazione

La coerenza tra la relazione sulle esigenze infrastrutturali e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima è necessaria per garantire la coerenza tra la pianificazione delle infrastrutture a livello dell'Unione e le priorità degli Stati membri in materia di clima ed energia, migliorando nel contempo la prevedibilità per lo sviluppo delle infrastrutture e la pianificazione degli investimenti.

Emendamento 799
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E ***e*** l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E***,*** l'ENNOH ***e l'ENTSO-G*** consultano i portatori di interessi***, compresi l'EU DSO, i TSO, i DSO e gli altri gestori che operano nel settore dell'energia elettrica, i gestori dei punti di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità elettrica, gli utenti della rete, il mondo accademico e la società civile,*** in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. ***A seguito della consultazione, l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH pubblicano una relazione in***

	cui illustrano in che modo sono state prese in considerazione le osservazioni ricevute.

Or. en

Motivazione

Per migliorare il processo di pianificazione e garantirne l'accettazione da parte del pubblico è fondamentale coinvolgere in modo approfondito i portatori di interessi e basarsi sulle migliori pratiche per la consultazione degli stessi.

Emendamento 800
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***consultano*** i portatori di interessi in merito ai dati ***aggiuntivi***, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E e l'ENNOH ***garantiscono una consultazione trasparente e strutturata di tutti*** i portatori di interessi in merito ai dati, alle ipotesi***, agli approcci di modellizzazione, che vanno oltre i dati e le ipotesi degli scenari, agli approcci di modellazione già oggetto di consultazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 11,*** e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali. ***Tutte le ipotesi, le fonti di dati, gli approcci di modellizzazione, i parametri e i criteri di valutazione sono resi pubblici in modo adeguato.***

Or. en

Motivazione

Migliorare la trasparenza.

Emendamento 801

Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano i portatori di interessi***, in particolare quelli che rappresentano i consumatori finali di energia,*** in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 802
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E ***e*** l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ***ai dati*** aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E***,*** l'ENNOH ***e l'ENTSO-G*** consultano i portatori di interessi in merito ***agli scenari*** aggiuntivi, ***ai dati,*** alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema***.

Or. en

Motivazione

Added a reference to additional scenarios, for consistency with the proposal on Art 12(2) (a).Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account.This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include

a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 803
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e di valutazione del sistema***.

Or. en

Emendamento 804
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENTSO-E ***e*** l'ENNOH consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. L'ENTSO-E**,** l'ENNOH ***e l'ENTSO-G*** consultano i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 805
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano*** i portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.	3. ***Il pianificatore consulta*** i portatori di interessi***, compresi l'ESABCC e il gruppo di riferimento dei portatori di interessi,*** in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 806
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***di uno*** scenario ***principale*** a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze	4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***dello*** scenario ***iniziale*** a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze

infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo. ***Se del caso, i progetti di riconversione delle infrastrutture del gas all'idrogeno e ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono considerati rispondenti alle esigenze individuate e sono considerati validi, tenendo conto nel contempo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.***

Or. en

Motivazione

La riconversione delle infrastrutture esistenti può avere un impatto significativo sull'impronta di carbonio del sistema energetico e sulla sua capacità di integrare le fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, l'assenza di una valutazione globale dell'impatto della riconversione e di altre evoluzioni del sistema del gas implica la perdita dell'opportunità di valutare appieno in che modo tali cambiamenti potrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni e sostenere la sostenibilità ambientale. È essenziale tenere conto della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 807
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, ***compresa la valutazione*** del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di	4. Entro ***dodici*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, ***compreso il confronto*** del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di

elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo. ***Se del caso, i progetti di riconversione delle infrastrutture del gas all'idrogeno e ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono considerati rispondenti alle esigenze individuate e sono considerati validi, tenendo conto nel contempo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.***

Or. en

Motivazione

The Infrastructure needs identification report cannot realistically be delivered within six months; therefore, the deadline should be extended to one year. About the part 'including the assessment of how projects submitted for inclusion in the Union wide ten-year network development plan match the needs identified': this sentence should not imply identifying solutions to the needs, but only comparing existing projects with the needs per border, without concluding that these projects are the solutions. ||| Within the TEN-E proposal, repurposing is explicitly defined and specified in the hydrogen infrastructure category. However, there is a notable absence of considering the impact of repurposing and other gas system evolutions on the whole energy system. It is essential that security of supply needs be taken into account. This absence of a complete view of the whole energy system and its security of supply could potentially result in removing or not investing in essential infrastructure. For proper planning, meeting infrastructure development standards, and to address adequacy needs, the TEN-E Regulation should include a proper gas infrastructure assessment and monitoring at a full energy system level, not just at project levels. The conclusions of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 808
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione	4. Entro ***dodici*** mesi dalla

di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano ***al gruppo TEN-E*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa ***la*** valutazione ***del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di*** sviluppo ***della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa ***una*** valutazione ***delle potenziali sensibilità derivanti dall'interazione tra i diversi percorsi di*** sviluppo ***dell'energia elettrica e dell'idrogeno***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo. ***Se del caso, i progetti di riconversione delle infrastrutture del gas all'idrogeno e ai gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono considerati rispondenti alle esigenze individuate e sono considerati validi, tenendo conto nel contempo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.***

Or. en

Emendamento 809
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, ***tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità,*** l'ENTSO-E ***e*** l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali***, compresa la valutazione del*** modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione	4. Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11 ***e successivamente ogni due anni***, l'ENTSO-E***,*** l'ENNOH ***e l'ENTSOG*** presentano al gruppo TEN-E ***e all'Agenzia*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali***. Le relazioni valutano il*** modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate ***e***

corrispondono alle esigenze individuate. ***Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo***.	***individuano le infrastrutture del gas che sono riconvertite o dismesse a causa di una ridondanza o di una ridondanza prevista***.

Or. en

Motivazione

Le valutazioni delle esigenze dovrebbero essere effettuate con maggiore frequenza per tenere conto dell'evoluzione delle tendenze del mercato che potrebbero avere un impatto sulle esigenze infrastrutturali.

Emendamento 810
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***di uno scenario principale*** a norma dell'articolo 11, ***tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità,*** l'ENTSO-E e l'ENNOH ***presentano al gruppo TEN-E*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali***, compresa la valutazione del*** modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione ***corrispondono alle*** esigenze ***individuate***. ***Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo***.	4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***dell'atto delegato*** a norma dell'articolo 11, l'ENTSO-E e l'ENNOH ***pubblicano*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali ***e informano il gruppo TEN-E e l'Agenzia. Le relazioni valutano le esigenze infrastrutturali sulla base degli scenari e delle analisi di sensibilità pubblicati a norma dell'articolo 11 e valutano il*** modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione ***affrontano tali*** esigenze. ***Le relazioni si basano sulle informazioni più aggiornate relative alle infrastrutture e ai progetti esistenti***.

Or. en

Emendamento 811
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano ***al gruppo TEN-E*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la ***valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di*** sviluppo ***della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	4. Entro ***dodici*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, ***compresa la potenziale interdipendenza tra i rispettivi percorsi di*** sviluppo ***dei settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno, nonché le possibili implicazioni che ne derivano***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 812
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e	4. Entro ***dodici*** mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e

l'ENNOH presentano ***al gruppo TEN-E*** i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa ***la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	l'ENNOH presentano i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa ***un'eventuale analisi di sensibilità relativa alle possibili interazioni tra le diverse tendenze di evoluzione dell'energia elettrica e dell'idrogeno***. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 813
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***di uno scenario principale*** a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	4. Entro sei mesi dalla pubblicazione ***degli scenari*** a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 814
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, ***l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano*** al gruppo TEN-E i ***rispettivi*** progetti di ***relazione*** sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere ***all'ENTSO-E e all'ENNOH*** di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.	4. Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, ***il pianificatore presenta*** al gruppo TEN-E ***e al gruppo di riferimento dei portatori di interessi*** i progetti di ***relazioni*** sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali ***per l'energia elettrica e l'idrogeno***, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere ***al pianificatore*** di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 815
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle

esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, ***valutando*** anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate***, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e*** informa il gruppo TEN-E.	esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, anche in ***relazione ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2. L'Agenzia valuta inoltre in*** che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate***. Qualora l'Agenzia riscontri scostamenti o un adempimento insufficiente ai requisiti del presente articolo, essa è autorizzata a richiedere modifiche ai progetti relazione, ove debitamente giustificato. L'ENTSO-E e l'ENNOH modificano il progetto di relazione di conseguenza. Qualora l'Agenzia abbia richiesto modifiche, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano un progetto di relazione modificato che tenga conto delle modifiche richieste entro un termine specificato nella richiesta dell'Agenzia. Entro tre mesi dalla data di ricevimento del progetto di relazione o del progetto di relazione modificato, l'Agenzia lo approva o lo modifica. Qualora l'Agenzia intenda modificare la relazione, consulta l'associazione interessata, la Commissione e il gruppo TEN-E. Se entro un mese non viene formulata alcuna richiesta, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano il progetto di relazione all'Agenzia per l'approvazione. L'Agenzia*** informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Motivazione

Clarification and simplification: ACER is already tasked assessing compliance with the methodology in Paragraph 12 and Annex VII, which are laid out in Article 12(2) (b) and (c). It is unclear why (a) and (d) are of Article 12(2) are not included here as they are mentioned in Annex VII. Article 12(7) allows the TEN-E group to provide comments, which adds another layer of assessment (duplication). Article 12(8) enable the Commission to request updates. These multiple, partially overlapping checks by ACER, TEN-E group and the Commission and unclear references may lead to inconsistencies and procedural inefficiencies. The amendment provides a single, coherent compliance framework.

Emendamento 816
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***da parte del gruppo TEN-E***, l'Agenzia ne valuta la conformità***, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la*** metodologia di cui al paragrafo 12 e ***i principi di cui all'allegato VII, e informa il*** gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, l'Agenzia ne valuta la conformità alla metodologia di cui al paragrafo 12 e ***può richiedere modifiche qualora le relazioni non siano conformi a tali requisiti, previa consultazione della Commissione, del*** gruppo TEN-E***, degli Stati membri e dei portatori di interessi***. ***L'Agenzia individua l'ambito di applicazione e le motivazioni delle modifiche richieste e stabilisce i termini entro i quali deve essere presentata una relazione aggiornata. Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di relazione o del progetto di relazione modificato, l'Agenzia lo approva o lo modifica. Qualora l'Agenzia intenda modificare la relazione, consulta il soggetto interessato, la Commissione e il gruppo TEN-E. Per svolgere il proprio compito a norma del presente articolo, l'Agenzia ha inoltre pieno accesso ai dati in entrata e agli strumenti di modellizzazione utilizzati per elaborare le relazioni.***

Or. en

Motivazione

Il processo di relazione sull'individuazione delle esigenze dovrebbe essere semplificato per renderlo più efficace e rafforzare la vigilanza regolamentare, elemento fondamentale per garantire che le decisioni in materia di infrastrutture siano efficaci sotto il profilo dei costi. La proposta della Commissione prevede numerose fasi e il controllo da parte di diversi organismi, il che allunga i tempi del processo di approvazione e non attribuisce a un unico organismo la chiara responsabilità di valutare le relazioni.

Emendamento 817

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità***,*** ***valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la*** metodologia di cui al paragrafo 12 e ***i*** principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità ***alla*** metodologia di cui al paragrafo 12 e ***ai*** principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Emendamento 818
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità***,*** ***valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la*** metodologia di cui al paragrafo 12 e ***i*** principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità ***alla*** metodologia di cui al paragrafo 12 e ***ai*** principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Emendamento 819
Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E ***e il gruppo di riferimento dei portatori di interessi***.

Or. en

Emendamento 820
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate***, la metodologia di cui al paragrafo 12*** e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Emendamento 821

Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, ***la metodologia*** di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, ***gli orientamenti quadro*** di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Emendamento 822
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, ***valutando*** anche in che ***misura*** i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.	5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, ***confrontando*** anche in che ***modo*** i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo 12 e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.

Or. en

Motivazione

La relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali dovrebbe solo confrontare i progetti esistenti con le esigenze transfrontaliere individuate, senza concludere che tali progetti costituiscano soluzioni. L'emendamento proposto è in linea con la proposta relativa all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 823
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro un mese dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare rispettivamente l'ENTSO-E e l'ENNOH.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo soppresso per snellire il processo in linea con l'emendamento proposto al paragrafo 5.

Emendamento 824
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro un mese dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo	***soppresso***

dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare rispettivamente l'ENTSO-E e l'ENNOH.

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche proposte all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 825
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro un mese dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare ***rispettivamente*** l'ENTSO-E e l'ENNOH.	6. Entro un mese dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare l'ENTSO-E***, l'ENTSOG*** e l'ENNOH.

Or. en

Emendamento 826
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano	***soppresso***

i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Testo soppresso per snellire il processo in linea con l'emendamento proposto al paragrafo 5.

Emendamento 827
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano la relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per allinearsi alle modifiche proposte all'articolo 12, paragrafo 5.

Emendamento 828
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro ***due*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano ***la*** relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione.	7. Entro ***tre*** mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano ***il progetto di*** relazione definitiva di individuazione delle esigenze infrastrutturali ***al gruppo TEN-E e*** alla Commissione ***per approvazione***.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, il riesame e l'approvazione della relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali richiederebbero almeno sette mesi, il che è eccessivamente complesso e supera il tempo previsto per lo svolgimento dello studio. Non è chiaro quale sia il valore aggiunto della trasmissione della relazione alla Commissione, dato che le osservazioni dei gruppi TEN-E devono già essere attuate. Il processo dovrebbe pertanto essere semplificato prevedendo che l'ENTSO-E e l'ENNOH presentino le relazioni aggiornate direttamente ai gruppi TEN-E, concedendo un periodo di tre mesi per l'esame e l'attuazione delle loro osservazioni.